

X Legislatura



Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Attività Legislativa

**Unità Dirigenziale
Assemblea**

SEDUTA CONSILIARE
24 Luglio 2017

Allegato A

**DOCUMENTI ESAMINATI
NEL CORSO DELLA SEDUTA**

<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

X Legislatura

LAVORI DELL'ASSEMBLEA

24 luglio 2017

Seduta ore 11.00 – 18.00

Ordine del giorno

1. Approvazione processi verbali sedute precedenti
2. Comunicazioni del Presidente
3. Presa d'atto dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli Sez. XIII in data 7 luglio 2017 notificata in pari data, di revoca della sospensione del DPCM del 5 maggio 2016 e adempimenti consequenziali
4. Elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Legge regionale 24 luglio 2006, n.18
5. Esame del disegno di legge “Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9”. Reg. Gen. 419
6. Esame della proposta di legge “Disposizioni per la disciplina del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Campania”. Testo Unificato Reg. Gen. 445/446
7. Esame del disegno di legge “Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in aree ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive”. Reg. Gen. 162
8. Esame del disegno di legge “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”. Reg. Gen. 433*
9. Esame della proposta di legge “Istituzione dell'ufficio del Garante regionale delle persone con disabilità” Testo Unificato Reg. Gen. nn. 422/436**



Consiglio Regionale della Campania

10. Mozione “Attivazione centri di riferimento polissonografia – Night Hospital”
Reg. Gen. 158/4
11. Mozione “Diagnosi e cura del linfedema” Reg. Gen. 165/4
12. Mozione “Tutela corpo nazionale dei Vigili del Fuoco” Reg. Gen. 179/4
13. Mozione “Diabete mellito tipo due. Intervento presso il Ministero della Salute per chiedere di rendere prescrivibile dai medici di medicina generale i farmaci di nuova generazione” Reg. Gen. 210/4
14. Mozione “Istituzione del fascicolo del fabbricato” Reg. Gen. 220/4
15. Mozione “Individuazione dell’ex Caserma Andolfato in santa Maria Capua Vetere (CE) quale ipotetica sede campana di Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) da parte del Ministero dell’Interno” Reg. Gen. 221/4
16. Mozione “Prevenzione e contrasto agli incendi boschivi” Reg. Gen. 222/4
17. Nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Napoli. Legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19
18. Nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Benevento. Legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19
19. Nomine gradimento ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto (Allegato 1)

*Se licenziato dalla Commissione competente e

**Se licenziato dalla Commissione competente e acquisito il parere della Commissione Bilancio

Napoli, 20 luglio 2017

*F.to Presidente
Rosa D’Amelio*



Consiglio Regionale della Campania

Allegato 1

GRADIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 48 DELLO STATUTO

1) Reg. Gen. 170/III

Decreto Presidenziale n. 226 del 14 giugno 2017 DGR n.323/2017 – Nomina Commissario liquidatore dell'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (ARCADIS)

2) Reg. Gen. 171/III

*Decreto Presidenziale n. 229 del 15 giugno 2017
Nomina ed immissione nelle funzioni del Direttore Generale della ASL Napoli 1 Centro*

3) Reg. Gen. 172/III

*Delibera di Giunta regionale n. 350 del 14 giugno 2017
Nomina del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro*

4) Reg. Gen. 173/III

*Delibera di Giunta regionale n. 352 del 14 giugno 2017
Parco Metropolitano delle Colline di Napoli – Determinazioni*

5) Reg. Gen. 174/III

*Decreto Presidenziale n.230 del 21 giugno 2017
Azienda per il Diritto allo Studio (ADISU). Nomina commissario liquidatore*



Consiglio Regionale della Campania

Seduta 24 luglio 2017

**Comunico che sono stati presentati i seguenti
provvedimenti legislativi:**

1.“Disposizioni in materia di feste popolari e sagre rappresentative della cultura, della tradizione e dell’identità del territorio regionale” Reg. Gen. 458

Ad iniziativa del consigliere De Pascale
Assegnato alla III Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla II, V e VIII per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

2.“Modifica all’articolo 4 della legge regionale 22 maggio 2017, n. 11 (Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo)” Reg. Gen. 459

Ad iniziativa del consigliere Amabile
Assegnato alla VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

3. “Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica della Campania” Reg. Gen. n. 460

Ad iniziativa del consigliere Ricchiuti

Assegnato alla VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

4. “Misure di contrasto ai pericoli derivanti dall'amianto” Reg. Gen. n. 461

Ad iniziativa dei consiglieri componenti il Gruppo Movimento Cinque Stelle

Assegnato alla V e VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame congiunto e alla II per il parere

Se non vi sono obiezioni così resta stabilito

Così resta stabilito

5. “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi del decreto legislativo 118/2011 come modificato dal decreto legislativo 126/2014” Reg. Gen. n. 462
Ad iniziativa della Giunta regionale Presidente De Luca e assessore D'Alessio
Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

6. “Principi e strumenti della programmazione regionale” Reg. Gen. n. 463
Ad iniziativa della Giunta regionale assessore D'Alessio
Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

7. “Interventi a sostegno delle persone detenute, internate e prive della libertà personale”

Reg. Gen. n. 464

Ad iniziativa del consigliere Iannace

Assegnata alla VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II, III e V per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

8. “Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania” Reg. Gen. n. 465

Ad iniziativa del Presidente del Consiglio regionale

Rosa D'Amelio e del consigliere Alfonso Piscitelli

Assegnato alla I Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II per il parere

Se non vi sono obiezioni così resta stabilito

Così resta stabilito

Comunico ancora che la Proposta di legge ad oggetto “Istituzione del sistema dei Parchi della memoria di interesse regionale” Reg. Gen. 453 ad iniziativa dei Consiglieri Zannini, Alaia, Schiano di Visconti annunciata nella seduta di Consiglio regionale dell’11 luglio 2017 è stata assegnata alla IV e VI Commissione Permanente per l’esame congiunto e alla II per il parere.

- Se non vi sono obiezioni così resta stabilito
Così resta stabilito

Comunico infine che la proposta di legge “Disciplina in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto” Reg. Gen. 248 ad iniziativa del consigliere Gambino è stata riassegnata alla V e VII Commissione Permanente per l’esame congiunto e alla III e II per il parere

- Se non vi sono obiezioni così resta stabilito
Così resta stabilito



Data: Ven 07/07/2017 12:56
Da: presidente.tribunale.napoli@giustiziacert.it
A: protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it
Oggetto: I: Ordinanza Reclamo
Allegato/i: 10369.pdf(dimensione 802 KB)

AV. Sisti
14/7/17
M
Sikra
vullo
S.J.

Da: presidente.tribunale.napoli@giustiziacert.it
[mailto:presidente.tribunale.napoli@giustiziacert.it]
Inviato: venerdì 7 luglio 2017 12:53
A: 'capo.gab@pec.regione.campania.it' <capo.gab@pec.regione.campania.it>
Oggetto: Ordinanza Reclamo

***Si trasmette – per
quanto di competenza
– l’ordinanza emessa
dalla 13^a Sezione
Civile così come
disposto dal Collegio
nel procedimento***

civile n. 10369/17

R.G..

La presente costituisce comunicazione sostitutiva di quella cartacea ai sensi del D.L.vo 4 aprile 2006 n.159 "Codice dell'amministrazione digitale".

TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Tribunale di Napoli – Sezione Tredicesima - riunito in Camera di Consiglio,
nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1) Dott.ssa Caterina MOLFINO | Presidente |
| 2) Dott. Carlo GAGLIARDI | Giudice relatore |
| 3) Dott.ssa Marina TAFURI | Giudice |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n°10369/2017 del Ruolo Generale, riservata
all'udienza camerale del 21 giugno 2017, avente ad oggetto: ricorso ex articolo 669
terdecies cpc vertente

TRA

Todisco Francesco, rapp.to e difeso dagli avv.ti Enrico Soprano e Marco
Longobardi, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, elettivamente domiciliato
presso lo studio del primo, in Napoli, alla via Melisurgo 4

RICORRENTE

E

Iannace Carlo, rapp.to e difeso, dagli avv.ti Giacomo Papa e Anton Giulio
Giallonardi, giusta procura rilasciata in calce alla memoria di costituzione,
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Raffaele Anatriello, in
Napoli, alla via P.Impastato 19

RESISTENTE

NONCHE'



Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia, in Napoli, alla via Diaz 11

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 21 giugno 2017,

OSSERVA:

Francesco Todisco, nella sua qualità di interventore ad opponendum, premesso che il consigliere regionale Carlo Iannace aveva proposto impugnativa avverso il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in applicazione dell'articolo 8, commi 1 e 7 lett. C dlgs 235/2012, lo aveva sospeso dalla carica e che il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 22 luglio 2016, accogliendo l'istanza cautelare, aveva disposto la sospensione degli effetti del provvedimento, sollevando contestualmente questione di costituzionalità del citato articolo 8 e sospendendo, conseguentemente, il giudizio, esponeva che con successivo ricorso del 16 gennaio 2017 egli aveva formulato al medesimo Tribunale istanza, ex articolo 669 decies, per la revoca dell'ordinanza di sospensione, allegando, a fondamento della sua domanda, la sopravvenuta decisione della Corte Costituzionale 276 del 2016 che, decidendo in una fattispecie analoga, aveva respinto le censure di incostituzionalità formulate in relazione al citato articolo 8.

Aggiungeva che il Tribunale adito, con ordinanza del 23 marzo 2017, comunicatagli il 24 marzo 2017, a mezzo Pec, aveva, però, rigettato la sua istanza, confermando la sospensione del giudizio.

Ha proposto, quindi, reclamo avverso il detto provvedimento, evidenziando l'erroneità dell'ordinanza, sia per aver ritenuto che nella fase di sospensione del giudizio non possa essere proposta alcuna domanda cautelare, né formulata alcuna istanza di revoca ex articolo 669 decies cpc; sia per aver ritenuto l'insussistenza dei presupposti per la revoca del provvedimento cautelare di cui all'ordinanza del 15-22




luglio 2016; sia, infine, e in particolare, per aver ritenuto ininfluyente, ai fini della revoca, la declaratoria della Corte Costituzionale di manifesta infondatezza delle medesime questioni di legittimità, sottoposte al suo esame a seguito di ordinanze di rimessione di altri giudici.

Si è costituito Carlo Iannace, eccependo, preliminarmente, l'irricevibilità del reclamo, perché proposto mediante iscrizione a ruolo di un diverso e distinto procedimento; e la sua inammissibilità, per il rilievo che il rimedio è testualmente previsto esclusivamente per le ordinanze di accoglimento o rigetto delle istanze cautelari, ma non anche per quelle confermativie.

Si è opposto alla riforma del provvedimento impugnato, aderendo alla impostazione data alla questione dal giudice reclamato, e ribadendo "l'impossibilità per il giudice di riesaminare, in sede di istanza di revoca, l'elemento del fumus posto a base del provvedimento cautelare, laddove esso si concretizzi in una nuova valutazione sulla legittimità o meno della norma costituzionale".

Ha anche evidenziato che la sentenza n° 276 della Corte Costituzionale "non può considerarsi, né formalmente, né sostanzialmente, un'anticipazione della decisione che il giudice delle leggi dovrà assumere in ordine all'ordinanza emessa dall'intestato Tribunale nell'ambito del giudizio per cui è causa": e ciò, perché, le questioni di legittimità non sarebbero, a suo avviso, interamente sovrapponibili a quelli oggetto della decisione n° 276, e perché uno dei quesiti posti con l'ordinanza emessa nell'ambito della presente vicenda è stato dichiarato, con la sentenza n° 276, inammissibile e non valutato nel merito.

Ha proposto anche reclamo incidentale, contestando la legittimazione e l'interesse del Todisco a coltivare la domanda di revoca ex articolo 669 decies, evidenziando sia il fatto che costui, dopo l'ordinanza cautelare del 15-22 luglio 2016, ha cessato dall'incarico di supplente, sia la circostanza che, comunque, egli mai potrebbe assumere nuovamente, in caso di accoglimento della sua domanda, tale funzione. Al riguardo, ha sottolineato che l'istituto della supplenza non è previsto



dalla normativa statutale per i consiglieri regionali, né è contemplata dalla legislazione della regione Campania.

Ha, infine, evidenziato che la posizione nel giudizio del Todisco, a suo avviso, può sussumersi sotto la figura dell'intervento adesivo dipendente, con la conseguenza della preclusione alla proposizione di domande nuove e di impugnazioni di provvedimenti sfavorevoli alla parte adiuvata.

Si è costituita anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, aderendo ai rilievi svolti dal Todisco nei confronti dell'ordinanza impugnata, chiedendo l'accoglimento del reclamo e la revoca della sospensione del DPCM del 5 maggio 2016.

La prima questione da affrontare riguarda la pretesa irricevibilità del reclamo per aver il ricorrente iscritto a ruolo un nuovo procedimento, anziché depositare il ricorso nell'ambito del (già formato) fascicolo telematico n°16927 del 2016.

A sostegno di tale doglianza, il reclamato richiama alcune pronunzie di merito (Tribunale Vasto del 15 aprile 2016) che, muovendo dalla considerazione che il reclamo cautelare "non introduce "un nuovo e diverso giudizio, ma rappresenta la prosecuzione del medesimo procedimento cautelare", conclude affermando che: "...per l'atto di reclamo non esiste altra forma di deposito se non quella da effettuarsi con modalità telematiche e nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ai sensi della richiamata disposizione dell'articolo 16 bis comma 1 del decreto legge 179 del 2012".

A ben vedere, però, il richiamo è del tutto inconferente, posto che il reclamo del Todisco risulta iscritto a ruolo con deposito telematico del 6 aprile 2017, cosicché, impregiudicata la questione degli effetti sul piano processuale di un atto depositato in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 16 bis, non sussiste alcuna violazione di tale norma.

D'altronde, la stessa sentenza citata dal reclamato, dopo aver affermato il principio che il reclamo "non introduce un nuovo e diverso giudizio, ma rappresenta la prosecuzione del medesimo procedimento cautelare", dà atto dell'esistenza di disposizioni di carattere amministrativo (e legislativo- dpr 115 del 2002-) che



prevedono "l'obbligo di versamento del contributo unificato al momento del deposito del reclamo e dell'iscrizione con un numero di ruolo diverso da quello del procedimento di primo grado..."

Altra questione preliminare è quella relativa alla legittimazione del Todisco a proporre l'istanza di revisione del provvedimento cautelare: legittimazione che il Todisco ribadisce anche in questa sede, fondandola sul rilievo di essere il primo dei non eletti nella lista e di aver ricoperto- dopo la sospensione del DPCM del 5 maggio 2016 e fino alla delibera regionale che, in esecuzione dell'ordinanza cautelare del Tribunale di Napoli, ha reintegrato il consigliere Iannace nella carica - il ruolo di supplente; e che il consigliere Iannace, invece, contesta con una serie di argomentazioni che sottopone al collegio attraverso un reclamo incidentale.

Sul punto, ritiene, innanzitutto, il Collegio di ribadire quanto affermato nel provvedimento reclamato: il Todisco è stato parte nel giudizio avente ad oggetto l'impugnativa del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cosicché non gli si può negare la legittimazione a partecipare anche al procedimento cautelare che vi è strumentalmente connesso.

Inoltre, in linea generale, come ha correttamente ritenuto l'ordinanza reclamata, in tema di contenzioso elettorale l'interesse pubblico volto alla regolare composizione degli organi collegiali degli enti territoriali e all'eliminazione, quindi, delle irregolarità che si siano verificate, ha come corollario che il giudizio possa essere promosso da qualsiasi cittadino, purché elettore.

La produzione del certificato del comune di Avellino, che attesta che il Todisco ha la residenza ad Avellino, vale a dissipare qualsiasi dubbio al riguardo, anche oltre la prospettazione del reclamante, posto che, come è noto, la valutazione della sussistenza dell'interesse ad agire è riservata all'iniziativa officiosa del giudice.

Nella specie, peraltro, l'interesse che fonda la legittimazione del Todisco si connota in maniera peculiare rispetto a quello che sostiene l'azione di qualsiasi elettore, poiché egli, contrariamente a quanto sostenuto, ha un interesse personale e diretto a sostenere le ragioni dell'Amministrazione e a coltivare, correlativamente, il



procedimento cautelare. Tale interesse si fonda sulla circostanza, peraltro pacifica, che egli è il primo dei non eletti nella lista e, come tale, è direttamente interessato alle sorti del provvedimento di sospensione adottato con il DCPM del 5 maggio 2016.

Infatti, contrariamente a quanto affermato dal reclamato, la legge della Regione Campania n° 4 del 2009, pur dopo l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza 118 del 2013), prevede che: "nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n°55.... o per qualsiasi altra causa prevista dall'ordinamento, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell'articolo 8" E l'articolo 8 dispone che: " Se in corso di legislatura, per qualunque causa, si rende vacante un seggio del Consiglio regionale, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista provinciale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto."

Tale previsione consente, ad avviso del Collegio, di rigettare l'ulteriore deduzione del reclamato- secondo cui l'intervento nel giudizio del Todisco sarebbe sussumibile sotto la specie dell'intervento adesivo dipendente- dovendosi, invece, riconoscere al reclamante un ruolo "non subordinato, né inscindibilmente connesso con quella della Amministrazione", avendo egli, invece, "la facoltà di concorrere al compimento di atti di iniziativa processuale.... anche indipendentemente dalla costituzione in giudizio della parte pubblica, per far valere il proprio interesse al mantenimento dell'atto impugnato" Cons Stato 575 del 1982; così da poterlo qualificare come un contro interessato in senso sostanziale, vale a dire come un portatore di "un interesse qualificato alla conservazione dell'assetto recato dal provvedimento impugnato e di natura uguale e contraria a quello del ricorrente" Cons. Stato 8 marzo 1993 n° 245.

L'ammissibilità del presente reclamo va affermata anche sotto altri profili.



Come è noto, l'articolo 669 terdecies prevede che contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è possibile proporre reclamo nel termine di quindici giorni dalla pronunzia in udienza, ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore.


Nulla è testualmente previsto, invece, in ordine alla reclamabilità dei provvedimenti emessi a seguito dell'istanza di revoca o modifica di cui all'articolo 669 decies.

Reclamabilità che, però, ad avviso del Collegio non può essere negata, soprattutto a seguito della sentenza 253 del 1994 della Corte Costituzionale che, nell'esaminare i profili di illegittimità dell'articolo 669 terdecies, con riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., ha dichiarato la norma incostituzionale nella parte in cui non ammette(va) il reclamo avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare.

I limiti della pronunzia non hanno impedito alla Corte di estendere le sue valutazioni oltre il rilievo della necessità di riequilibrare la posizione delle parti innanzi alla decisione cautelare, concedendo anche al soccombente la possibilità di proporre reclamo: la Corte, infatti, ha confermato il ruolo di garanzia che nel sistema processuale assume l'alterità del giudice dell'impugnazione rispetto a quello che si è già pronunziato.

Quindi, valorizzando, anche nel procedimento cautelare, la funzione del giudice dell'impugnazione, parte della giurisprudenza e la prevalente dottrina hanno riconosciuto, anche nell'ipotesi di una pronunzia resa all'esito del procedimento di cui all'articolo 669 decies cpc, la possibilità di proporre reclamo.

Possibilità che deve riconoscersi per ogni possibile esito della controversia: se, infatti, nessuna difficoltà logica vi è a equiparare la revoca del provvedimento cautelare concesso ad un sostanziale rigetto della domanda cautelare; e a ritenere che la modifica restrittiva dell'originario provvedimento o quella ampliativa possono equipararsi, rispettivamente, ad un parziale rigetto e ad un accoglimento della




originaria domanda cautelare, tale reclamo deve potersi ammettere anche laddove l'istanza ex articolo 669 decies sia stata rigettata.

Infatti, ad avviso del collegio, anche lo scrutinio negativo della rilevanza del mutamento delle circostanze costituisce estrinsecazione ed esercizio del potere cautelare, che, al pari della revoca e della modifica del provvedimento cautelare, incide, anch'esso, nella sfera giuridica dell'interessato ed esige il riconoscimento del potere di reclamare.

Il Tribunale di Napoli, nell'esporre le ragioni per le quali ha ritenuto l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso ex articolo 669 decies, si è soffermato a lungo sui rapporti tra la sospensione prevista dall'articolo 295 cpc e il provvedimento di sospensione del giudizio adottato a seguito dello scrutinio di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di una norma. La ritenuta (dal giudice reclamato) diversità tra le fattispecie, a suo avviso, renderebbe inconferente quella giurisprudenza, citata da parte del ricorrente (oggi reclamante), secondo cui se durante la sospensione del processo non possono essere compiuti atti del procedimento, ciò nonostante è pur sempre ammissibile la domanda di provvedimenti cautelari e di istruzione preventiva.

Per sostenere il convincimento dell'estraneità della sospensione prevista dall'articolo 23 della legge 87/1953 alla più generale previsione della "sospensione del giudizio" prevista dall'articolo 295 cpc, il provvedimento reclamato sottolinea la peculiarità della prima ipotesi, affermando che, poiché essa costituisce corollario della ordinanza di rimessione degli atti alla corte, non potrebbe che venir meno solo a seguito della decisione, in quel medesimo giudizio, della questione di costituzionalità. Da tale affermazione il Tribunale trae l'ulteriore conseguenza che "non sono dunque rilevanti, e quindi non possono essere ritenute causa di cessazione della sospensione, altre decisioni della Corte Costituzionale pronunciate in funzione di remissione provenienti da altri giudici, anche se si tratti di decisioni che involgano questioni identiche di legittimità costituzionale".

Il Collegio ritiene di dissentire da tale impostazione.



Va, innanzitutto, osservato che l'articolo 23 della legge 87 del 1953, nel prevedere, allorché venga sollevata questione di legittimità costituzionale di una norma, un preliminare scrutinio (in senso positivo) di rilevanza e non manifesta infondatezza, si limita ad imporre, sul piano processuale, la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Consulta.


Ad avviso del Collegio, tale ipotesi di sospensione si iscrive a pieno titolo nella più generale previsione di cui all'articolo 295 cpc, costituendone, anzi, una fattispecie tipica, legislativamente prevista.

Infatti, identica è la ratio che le accomuna: l'impossibilità di definire un giudizio senza la preventiva definizione (da parte dello stesso o di altro giudice) di una questione che ne rappresenta il presupposto logico e l'antecedente necessario.

Se una peculiarità è possibile rinvenire, essa risiede nella circostanza che la valutazione del nesso di dipendenza, nell'ambito del procedimento di verifica della costituzionalità di una norma, è espressamente e tassativamente affidata all'esito positivo, in particolare, dello scrutinio di rilevanza della questione sollevata e della sua non manifesta infondatezza.

Da tali considerazioni discende la conseguenza che, così come è stato ritenuto dalla giurisprudenza citata nel provvedimento reclamato-Cass. Sez. Unite, 23836/2004- anche durante la sospensione non è precluso alla parte interessata proporre istanze cautelari, così come deve essere affermata, come necessario corollario, la possibilità di proporre, come ha fatto il Todisco, istanza di revoca del già concesso provvedimento cautelare, sulla scorta di circostanze sopravvenute.

Una volta definita, nel senso detto, la questione, l'affermazione del Tribunale, (in generale, pienamente condivisibile) secondo cui il procedimento sospeso a seguito della proposizione di una questione di legittimità costituzionale non può che riprendere il suo corso solo all'esito della definizione della questione di costituzionalità da parte del giudice delle leggi, appare inconferente nel caso di specie, posto che, con il ricorso del 16 gennaio 2017, il Todisco non ha certo sollecitato la riattivazione del procedimento nel quale la questione di legittimità è



stata sollevata (che continua a restare sospeso, in attesa della decisione della Corte Costituzionale), bensì la rivalutazione, alla luce del prospettato "mutamento di circostanze", del provvedimento cautelare emesso.

Provvedimento di cui si chiede, con l'odierno ricorso, un riesame, sollecitando i poteri commessi al giudice cautelare dall'articolo 669 decies cpc, allorché sia prospettato un mutamento delle circostanze o si alleghino fatti anteriori non preventivamente conosciuti.

Ritiene il ricorrente che il mutamento delle circostanze si possa rinvenire nella decisione n° 276 della Corte Costituzionale del 16 dicembre 2016 che ha ritenuto manifestamente infondate, per la parte che qui interessa, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8, commi 1 e 7, del decreto legislativo 235 del 2012, sollevate in altro giudizio.

Sulla scorta di tale deduzione, deve ora il collegio esaminare due distinte questioni: se la decisione della Corte possa, in astratto, costituire quel mutamento di circostanze, cui la norma citata subordina la possibilità di revocare o modificare il provvedimento cautelare concesso; e se le questioni decise dalla corte siano esattamente sovrapponibili a quelle sottoposte al suo vaglio nel giudizio che vede contrapposte le parti del presente giudizio.

La risposta a tali questioni deve essere, ad avviso del Collegio, positiva.

Quanto alla prima, va osservato che l'articolo 669 decies cpc abilita l'interessato alla richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare al verificarsi di due diversi presupposti: "i mutamenti delle circostanze" o "l'allegazione di fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare". In ogni caso, quale che sia il motivo, la richiesta di revoca o modifica può essere proposta solo se non sia stato già proposto reclamo, ovvero se siano scaduti i termini per proporlo.

Quanto all'individuazione delle circostanze sopravvenute, idonee a fondare la richiesta di revoca o di modifica, dottrina e giurisprudenza oscillano tra orientamenti diversi e, addirittura, opposti: così, a chi ritiene che rilevanti, ai fini detti, siano solo i



fatti storici sopravvenuti, escludendo la rilevanza delle argomentazioni giuridiche (con evidente riferimento alla diversa espressione contenuta nell'articolo 669 septies, ove si citano le "ragioni in fatto e diritto"), si oppone chi è orientato a comprendere nell'espressione utilizzata dalla norma anche lo ius superveniens.


Ad avviso del collegio, l'ampiezza del dato testuale adoperato è tale che il sopravvenire di qualsiasi circostanza nuova (o precedentemente non conosciuta) legittima l'interessato a proporre domanda ex articolo 669 decies, e comporta nuovamente l'esercizio del potere cautelare, nel quale si sostanzia, pacificamente, il potere di revoca.

Con ciò, si intende affermare che la valutazione che la detta norma affida al giudice si sostanzia in una riconsiderazione, alla stregua del mutamento dedotto (o delle circostanze anteriori non conosciute), dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Non pare che tale convincimento sia contraddetto dall'affermazione contenuta nella sentenza della Corte di Cassazione, n° 13903 del 2014, secondo cui " il provvedimento cautelare non è liberamente revocabile o modificabile dal giudice della causa di merito, bensì solo ove si verifichino mutamenti nelle circostanze di fatto " e "le considerazioni in diritto sulla concedibilità della cautela non rientrano in tale previsione normativa".

Quel principio pare al Collegio, infatti, strettamente connesso all'oggetto particolare di quel giudizio in cui i ricorrenti avevano dedotto innanzi alla Corte di Appello questioni relative alla ammissibilità di una istanza di sequestro conservativo "in quanto strumentale ad una domanda principale di mero accertamento o ad una domanda subordinata ex articolo 2932 cc di natura costitutiva ed in quanto formulata da chi era già in possesso di un titolo esecutivo" e la corte aveva affermato che le questioni non erano proponibili nel giudizio di merito, dovendo essere sollevate nel procedimento di reclamo.

L'affermazione del principio contenuto nella massima estratta dalla sentenza della Cassazione, lungi dal poter essere interpretata nel senso sostenuto dal giudice




reclamato, deve essere correttamente intesa nel senso che la questione della ammissibilità della misura cautelare non può formare oggetto di disamina da parte del giudice del merito della causa, dovendo, invece, essere oggetto di specifico reclamo (qualora sia stata disattesa) e non può essere inquadrata tra “i mutamenti delle circostanza” di cui all’articolo 669 decies cpc.

Principio, quindi, assolutamente inconferente nella specie, ove il reclamante non contesta certamente l’ammissibilità ed il fondamento del provvedimento cautelare del Tribunale del 15-22 luglio 2016, ma sottopone un fatto nuovo, sopravvenuto, idoneo, secondo la sua prospettazione, a consentire il riesame dei presupposti di quel provvedimento.

Secondo il giudice reclamato, però, il ricorrente, con la sua domanda di revoca, non ha sottoposto al giudice “un mutamento delle circostanze di fatto, ossia un fatto realmente nuovo”, ma ha inteso richiedere una nuova valutazione del presupposto del fumus; e ha concluso per l’infondatezza della richiesta sia perché “il giudice remittente è privo della potestas iudicandi volta a valutare nuovamente la non manifesta infondatezza e rilevanza della devoluta questione di costituzionalità, sia perché alla sopravvenuta pronuncia di rigetto n° 276/2016 della Corte Costituzionale non può attribuirsi quel preteso valore erga omnes cui l’istante appare riferirsi”.

Ad avviso del collegio, le osservazioni non sono pertinenti.

Innanzitutto, il ricorrente (oggi, reclamante) non chiede al giudice di esprimere una nuova valutazione sulla ricorrenza dei presupposti cui l’articolo 23 legge 87 del 1953 subordina la proposizione di una questione di legittimità: egli richiede solo una rivalutazione dei presupposti del provvedimento cautelare, cosicché è del tutto impropriamente richiamato il principio, peraltro condivisibile in linea generale (con i limiti di cui si è detto in ordine all’esercizio del potere cautelare), del difetto di potestas iudicandi del giudice remittente, in pendenza di sospensione del giudizio e prima della decisione sulla questione di costituzionalità.



Né appare conferente la seconda affermazione, secondo cui la tesi del ricorrente comporta l'attribuzione alle sentenze di rigetto della Corte Costituzionale di un'efficacia erga omnes che esse pacificamente non hanno, "essendo il loro effetto limitato al giudizio nel quale sono proposte e comportando la più limitata preclusione della riproponibilità, nello stesso grado del processo a quo, della medesima questione".

Il richiamo che il Todisco fa alla decisione della Corte Costituzionale n° 276 del 2016- che, decidendo sulla questione di costituzionalità degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 235 del 2012, sollevata in altri e distinti giudizi, ha ritenuto manifestamente infondata la questione- ha il più limitato scopo, nella prospettazione del reclamante, di sottoporre al giudice del cautelare un argomento nuovo, da lui ritenuto determinante per la riconsiderazione dell'esistenza del *fumus boni iuris* del provvedimento cautelare concesso.

Deve, infatti, sottolinearsi che se l'accoglimento della domanda cautelare trova il suo fondamento in un giudizio prognostico favorevole in ordine all'esito della domanda di merito (cui il procedimento cautelare strumentalmente si raccorda), è evidente che allorché, come nella specie, quel giudizio prognostico si fonda sul sospetto di incostituzionalità delle norme applicabili e il successivo scrutinio, da parte della Corte Costituzionale, di quelle stesse norme, sotto i medesimi profili, (sia pure in altri, distinti, giudizi) si risolve in una dichiarazione di inammissibilità o manifesta infondatezza, quella decisione non può non costituire un elemento di significativo rilievo ai fini di una riconsiderazione di quel giudizio prognostico.

Come si ricava dalla lettura dell'ordinanza del 15-22 luglio 2016, il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 comma 1 lettera c) della legge delega 190 del 2012, e dell'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 235: in particolare, dell'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge delega, in relazione all'articolo 8 comma 1 del decreto leg.vo 235, per preteso contrasto con gli articoli 3, 51, 76 e 77 della Costituzione, prevedendo la norma, per gli eletti del consiglio regionale, la sospensione dalla carica in caso di condanna con




sentenza non definitiva, al contrario di quanto stabilito per i parlamentari, e, quindi con disparità di trattamento; dell'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto leg.vo 235, per contrasto con l'articolo 1, comma 64, della legge delega, perché, in violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione, dispone la sospensione dalla carica di consigliere regionale a seguito di condanna non definitiva, così eccedendo i limiti della delega.

Entrambe le norme sono state oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale nel giudizio di costituzionalità conclusosi con la sentenza n° 276 del 2016.

In particolare, i giudici costituzionali hanno escluso la ricorrenza del vizio di eccesso di delega.

Hanno, infatti, tra l'altro, evidenziato che “.....Sin dalla legge 55 del 1990, l'ordinamento ha previsto la sospensione della carica politica, per provvedimenti (relativi a reati ostativi) precedenti la condanna definitiva e la decadenza al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Dunque, prima della legge delega 190/2012, il regime della sospensione e della decadenza non ha mai conosciuto la previsione che i giudici a quibus imputano all'articolo 1, comma 64, lettera m) legge 190/2012, ossia la sospensione dalla carica elettiva solo in presenza di condanna definitiva” evidenziando che: “la formulazione del comma 64 lettera m) non è tale da escludere un'interpretazione in continuità con il regime precedente, secondo la quale la legge delega non intendeva affatto stravolgere l'assetto anteriore. Il sintagma successivo a “decadenza” (“dalle cariche di cui al comma 63, in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica”) può essere riferito solo alla decadenza stessa e non anche alla sospensione, che resterebbe così affidata alla disciplina di riordino del legislatore delegato, senza la precisazione espressa dal citato sintagma, da intendere riservata al solo istituto della decadenza”; rilevando, pure la non plausibilità della tesi secondo cui “il legislatore delegante intendesse abolire un istituto (come la sospensione cautelare) di cui in diverse occasioni questa



Corte ha riconosciuto la piena legittimità in quanto rispondente a diversi interessi costituzionali..."

La Corte ha, poi, affrontato l'ulteriore questione di costituzionalità sollevata dai giudici remittenti, relativa ad un preteso contrasto dell'articolo 8, comma 1 legge 235 del 2012, con l'articolo 3 della Costituzione, per aver previsto, diversamente da quanto è stabilito per i membri del Parlamento, la sospensione dalla carica di consigliere regionale anche in presenza di una condanna penale non definitiva.

Sul punto la Corte ha rilevato che: *"la tesi secondo la quale sarebbe irragionevole assicurare un trattamento differenziato a favore dei membri del Parlamento non considera che la finalità di tutela del buon andamento e della legalità nella Pubblica Amministrazione perseguita dalla disciplina in esame può, anzi, giustificare un trattamento più severo per la cariche politiche amministrative locali. La commissione di reati che offendono la Pubblica Amministrazione può, infatti, rischiare di minarne l'immagine e la credibilità ed inquinare l'azione, in modo particolarmente incisivo al livello degli enti regionali e locali, per la prossimità dei cittadini al tessuto istituzionale locale e la diffusività del fenomeno in tale ambito"*; non trascurando di sottolineare che: *"...parte delle funzioni svolte dai consiglieri regionali ha natura amministrativa e che essa giustifica un trattamento di maggiore severità nella valutazione delle condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione"*

Come è evidente vi è, quindi, una perfetta sovrapposibilità tra le questioni decise dalla Corte Costituzionale e quelle sollevate dal Tribunale con la più volte citata ordinanza del 15-22 luglio 2016, identiche risultando le norme sospettate di illegittimità (articolo 7, comma 1 lettera c) legge 190/2012, in relazione all'articolo 8 comma 1, lettera a) decreto leg.vo 235/2012, articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 235), e i parametri di costituzionalità (articoli 3, 76 e 77 Cost.)

La coincidenza delle norme sospettate di illegittimità, dei profili di incostituzionalità, e delle ragioni addotte a sostegno della ritenuta incostituzionalità rappresentano, indubbiamente, per il giudice una preclusione a sollevare nuovamente



nel medesimo giudizio la questione, ma certamente non vincolano la Corte Costituzionale (in questo senso soltanto deve intendersi la citata sentenza 225 del 1994) nella decisione che assumerà a seguito dell'ordinanza di rimessione di questo Tribunale del 15-22 luglio 2016.

Ogni disquisizione sulla possibilità di un mutamento di orientamento (per una diversa composizione del collegio giudicante, per una diversa valutazione del contesto in cui è calata la normativa) esula dai limiti del presente giudizio e sconfina nel campo dell'ipotetico.

Certamente, però, la sentenza 276 del 2016 della Corte Costituzionale rappresenta un riferimento decisivo per le sorti del provvedimento cautelare ed autorizza, ad avviso del collegio, una valutazione prognostica negativa in ordine all'accoglimento della questione sollevata dal Tribunale con l'ordinanza del 15-22 luglio 2016 e giustifica, pertanto, la rivalutazione, nel senso richiesto dal reclamante, del requisito del *fumus boni iuris*.

Il reclamo va, quindi, accolto.

Il provvedimento con il quale il Tribunale di Napoli (ordinanza del 15-22 luglio 2016) ha sospeso gli effetti del DPCM del 5 maggio 2016 va, pertanto, revocato.

La regolamentazione delle spese della fase cautelare resta rimessa alla decisione di merito.

Copia del provvedimento va trasmessa al Presidente del Consiglio regionale della Campania per gli adempimenti di competenza di quel consesso, in conformità degli articoli 8 e 9 della legge regionale n°4 del 2009.

PQM

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la sospensione del DPCM del 5 maggio 2016, disposta con ordinanza del Tribunale di Napoli del 15-22- luglio 2016.


Rimette alla decisione nel merito la regolamentazione della fase cautelare.



Manda alla Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento, in copia conforme, al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per gli adempimenti previsti e disciplinati dagli articoli 8 e 9 della legge regionale n° 4 del 2009.

Napoli

Il Presidente
[Handwritten signature]





Consiglio Regionale della Campania
IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente

AW. 521
5/7/17

0011049/1 6.11.17

Al Presidente
del Consiglio Regionale della Campania

Alla Direzione Generale Attività Legislativa


Alla U.D. Studi Legislativi e Servizio Documentazione

SEDE

Prot.n. 330 IVC del 30/06/2017

Oggetto: Disegno di legge " Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico. Modifiche alla Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9" Reg. Gen. N. 419

La Quarta Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 29 giugno 2017, ha esaminato il provvedimento in oggetto e a maggioranza dei presenti con il voto contrario dei consiglieri del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, ha espresso parere favorevole al testo allegato così come emendato.

Ing.  CASONE

A.D.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0011049/1 Data: 05/07/2017 10:46
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



5

24/07/17
5/6/17/17



Consiglio Regionale della Campania
IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti

DISEGNO DI LEGGE

“Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n.9”

Reg. Gen. 419



Testo licenziato così come emendato nella seduta della
IV Commissione Consiliare Permanente del 29 giugno 2017



Consiglio Regionale della Campania
IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9

1. Alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) All'articolo 2 comma 8, dopo le parole: "di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.225 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile)" sono aggiunte le seguenti: "e quelle presentate da uffici regionali.";
- b) All'articolo 2 comma 9, dopo le parole: "attività di cui alla presente legge" sono aggiunte le seguenti: "e per finanziare iniziative e programmi di prevenzione del rischio sismico nonché per finanziare gli interventi di somma urgenza, o similari relativi a problematiche connesse e generate da alti rischi";
- c) All'articolo 2 comma 9 bis, dopo le parole: "con regolamento di Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "sono, altresì, individuati, con regolamento, opere e lavori privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, che non comportano il preavviso scritto e il rilascio del provvedimento sismico, ma esclusivamente il titolo abilitativo edilizio, nel rispetto della normativa vigente.";
- d) All'articolo 2 il comma 10 è sostituito dal presente:
"10. La denuncia dei lavori è finalizzata ad ottenere l'autorizzazione sismica ovvero il deposito sismico, di cui all'articolo 4. Per le denunce soggette a deposito sismico il competente ufficio, verificata la presenza degli elaborati ed allegati dichiarati, nonché di copia del versamento, rilascia, di norma contestualmente alla presentazione, l'attestazione di avvenuto deposito del progetto. Le denunce dei lavori soggette a deposito sismico sono sottoposte a controlli con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza amministrativa nonché delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti. Nel procedimento finalizzato all'autorizzazione sismica l'ufficio, verificata la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori, svolge un'istruttoria attestando la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti; nel caso di lavori minori tale verifica è svolta con modalità semplificate, avvalendosi degli esiti del controllo che compete al collaudatore ai sensi dell'articolo 5 comma 1, primo periodo, fermo restando il controllo con metodo a campione, finalizzato a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.";





Consiglio Regionale della Campania
IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti

- e) All'articolo 4, il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:
"Nelle zone classificate a bassa sismicità, fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, i lavori possono iniziare dopo che il competente ufficio ha rilasciato l'attestazione di avvenuto deposito.";
- f) All'articolo 4, il comma 3 – bis è abrogato;
- g) All'articolo 4, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:
"4.bis Qualora il Genio civile non abbia rilasciato l'autorizzazione sismica nei termini previsti, il committente entro i successivi 15 giorni può trasmettere una relazione tecnica asseverata del collaudatore in corso d'opera che esplicita l'attività di controllo già svolta ai sensi dell'articolo 2 comma 10.
4.ter. Il Genio civile prende atto della relazione asseverata del collaudatore in corso d'opera e rilascia l'autorizzazione sismica nel termine di 15 giorni dalla data di presentazione .
4.quater. Anche in tal caso sono effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti."
- h) All'articolo 4 bis. comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: " le medesime attività e funzioni afferenti opere la cui altezza strutturale superi i metri 10,50 restano in capo al Genio civile."



2



Consiglio Regionale della Campania
IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti

Art. 2
Entrata in vigore

- I. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.





Consiglio Regionale della Campania

II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Al Presidente Consiglio Regionale

Al Presidente I Commissione Consiliare
Permanente

Ai Presidenti Gruppi Consiliari

e. p. c. Al Presidente della Giunta Regionale

All'Assessore Reg.le al Bilancio - Lidia D'Alessio

Al Segretario Generale Consiglio Regionale

Alla Direzione Generale Attività Legislativa

Loro Sedi

Prot. n. 299/IIC

Oggetto: Testo Unificato "Disposizioni per la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Campania". - PdL Reg. Gen. nn. 445 e 446.

La II Commissione Consiliare Permanente riunitasi nella seduta del 6 luglio c.a., nel procedere all'esame del Testo Unificato delle Proposte di legge di cui all'oggetto, a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi Forza Italia e Movimento 5 Stelle, ha licenziato il testo che si allega alla presente.

Cordialità.

F.to Il Presidente
PICARONE Francesco

D'ORDINE
S. V. m. L.

Napoli 07 luglio 2017

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0011298/I Data: 07/07/2017 13:46

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



07/07/17
S. V. m. L.

Am. 3.7.17
D. n.
10/7/17
A



Consiglio Regionale della Campania

II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

PROGETTO DI LEGGE

**"Disposizioni per la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della
Regione Campania".
Testo Unificato Reg. Gen. n. 445 e 446.**

Testo coordinato con osservazioni e proposte nella seduta del 6 Luglio 2016.

II COMMISSIONE PERMANENTE
BILANCIO E FINANZE
DEMANIO E PATRIMONIO



Consiglio Regionale della Campania

II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Art. 1
(Collegio dei Revisori dei conti)

1. La presente legge disciplina il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Campania, di seguito denominato Collegio, di cui all'articolo 63 dello Statuto, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148.
2. Il Collegio è organo di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione che opera in raccordo con la competente sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei Conti.
3. Il Collegio ha sede a Napoli presso il Consiglio regionale della Campania.

II COMMISSIONE PERMANENTE
BILANCIO E FINANZE
DEMANIO E PATRIMONIO



Consiglio Regionale della Campania

II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Art.2

(Composizione e nomina)

1. Il Collegio è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti in un elenco istituito presso il Consiglio regionale, e da tre membri supplenti anch'essi nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione dal medesimo elenco. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione anticipata dall'incarico.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono essere inseriti, su domanda, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, n.3, ai sensi dell' articolo 14, comma 1, lettera e) del D.L. n. 138 del 2011 convertito dalla L. n. 148 del 2011;

b) esperienza maturata per almeno cinque anni, come revisore dei conti di province o comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti o negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di interesse regionale ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi dirigenziali, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabilità in ambito economico- finanziario;

c) acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento che comportano l'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo.

3. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 non sono nominabili nell'incarico di componenti del collegio:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta e gli amministratori degli enti e delle agenzie della Regione, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli stessi, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i parlamentari, i ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) i membri della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

Mod. 1

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
BILANCIO E FINANZE
DEMANIO E PATRIMONIO



Consiglio Regionale della Campania

II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanza, Demanio e Patrimonio)

- d) coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, con la Regione;
 - e) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - f) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.
4. I componenti del collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.
5. Con delibera dell'Ufficio di Presidenza sono stabiliti:
- a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione;
 - b) le modalità e i termini entro cui esaminare tali domande;
 - c) le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco e, in particolare di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;
 - d) le modalità di estrazione dall'elenco in modo da assicurare trasparenza e imparzialità e gli adempimenti conseguenti;
 - e) le modalità di subentro dei membri supplenti.

II COMMISSIONE PERMANENTE
BILANCIO E FINANZA
DEMANIO E PATRIMONIO



Consiglio Regionale della Campania

II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Art.3
(Durata della carica)

1. I componenti del Collegio durano in carica l'intera legislatura fino all'insediamento del nuovo Collegio e non sono rieleggibili.
2. Se si procede a sostituzione di un solo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo fino alla scadenza del termine della legislatura.
3. Il componente del collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) decadenza;
 - c) revoca.
4. Il componente del collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.
5. Il componente del collegio è revocabile dal Consiglio regionale, previo contraddittorio con l'interessato, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

II COMMISSIONE PERMANENTE
BILANCIO E FINANZE
DEMANIO E PATRIMONIO



Consiglio Regionale della Campania

II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Art. 4
(Pareri obbligatori)

1. Il Collegio svolge le funzioni di revisione economico-finanziaria previste dalla normativa statale.
2. Il Collegio esprime parere obbligatorio sui disegni di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto della Regione Campania e del Consiglio regionale. Il parere del collegio è allegato ai disegni di legge entro la data di approvazione da parte del Consiglio regionale.
3. Il parere sulle proposte di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria e sue modifiche e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.
4. Il parere sul disegno di legge del rendiconto attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, efficacia ed economicità della gestione e viene reso entro venticinque giorni dal ricevimento dell'atto.
5. Gli uffici della Giunta e del Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il collegio deve esprimere il parere obbligatorio.
6. I pareri del collegio, salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, sono resi entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso il termine, il Consiglio regionale può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'approvazione del disegno di legge.

II COMMISSIONE PERMANENTE
BILANCIO E FINANZE
DEMANIO E PATRIMONIO



Consiglio Regionale della Campania

II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Art. 5
(Altri compiti del Collegio)

1. Il collegio, oltre a quanto previsto all' articolo 4:
 - a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
 - b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
 - c) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
 - d) su richiesta della Giunta regionale o del Consiglio regionale, formula pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della Regione;
 - e) esprime parere sulle proposte di deliberazioni consiliari del bilancio e del rendiconto del Consiglio;
 - f) riferisce al Presidente della Giunta regionale ed all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.
 - g) vigila, nell'ambito delle competenze assegnate sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
2. Al Collegio può essere attribuita, con deliberazione della Giunta regionale, previa accettazione dell'organo di revisione, la funzione di cui all'articolo 22, comma 3 lettera d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). La deliberazione della Giunta regionale individua anche le risorse professionali interne all'amministrazione regionale che la Giunta regionale è tenuta a mettere nelle disponibilità del Collegio per l'esercizio di tale funzione, senza ulteriori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.
3. Il collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Collegio, su richiesta rispettivamente della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza o della Commissione consiliare competente, interviene alle sedute convocate per l'esame dei disegni di legge di cui all' articolo 4 comma 2.

II COM: BILANCIO
BILANCIO
DEMANIO
PATRIMONIO



Consiglio Regionale della Campania

II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Art.6
(Funzionamento del Collegio)

1. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. In caso di assenza del Presidente, svolge le funzioni il componente più anziano di età. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti e le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Il Collegio approva il verbale delle sedute, delle ispezioni e delle verifiche effettuate e delle decisioni adottate. Copia dei verbali è trasmessa, entro quindici giorni dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio regionale.
2. Le riunioni del Collegio si possono svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
3. L'ufficio di Presidenza del Consiglio provvede per le risorse umane, finanziarie e strumentali nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale. In mancanza di personale qualificato, possono essere incaricati funzionari della Giunta, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. La Giunta ed il Consiglio regionale assicurano al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle funzioni.
4. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente nei modi e nei limiti previsti per l'accesso agli atti da parte dei consiglieri.
5. Gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio e della Giunta sono comunicati all'organo di controllo.
6. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il collegio deve esprimere parere obbligatorio.
7. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.

II COMMISSIONE PERMANENTE
BILANCIO E FINANZE
DEMANIO E PATRIMONIO



Consiglio Regionale della Campania

II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Art .7
(Indennità)

1. Ai componenti del Collegio spetta una indennità determinata in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti del comune o delle province ricomprese nel territorio della Regione Campania di più elevata fascia demografica comprese le spese di funzionamento e investimento dell'ente locale incrementato del venti per cento. Al Presidente spetta una maggiorazione del 50% per cento calcolata sull'importo determinato con le modalità di cui al periodo precedente. Gli importi si intendono al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali. Nei casi di cui all'art. 3, commi 3 e 4 l'indennità è proporzionalmente ridotta.
2. A ciascun componente del Collegio, residente fuori del Comune di Napoli, spetta il rimborso delle spese di viaggio per vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate.

II COMMISSIONE PERMANENTE
BILANCIO E FINANZE
DEMANIO E PATRIMONIO



Consiglio Regionale della Campania

II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Art. 8
(Responsabilità)

1. I componenti del collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

II COMMISSIONE PERMANENTE
BILANCIO E FINANZE
DEMANIO E PATRIMONIO



Consiglio Regionale della Campania

II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Art.9
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a euro 250.000 si provvede per il corrente esercizio finanziario:

a) con le risorse disponibili, pari ad euro 96.000,00, (novantaseimila) nell'ambito della Missione 1, Programma 3, Titolo 1, del Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale.

b) mediante incremento di euro 154.000,00 (centocinquantaquattromila) a valere sulla Missione 1, Programma 3, Titolo 1 e corrispondente riduzione di pari importo della Missione 20, Programma I, Titolo 1, del Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale.

2. Per i successivi esercizi finanziari si provvede con legge di bilancio.

II COMMISSIONE PERMANENTE
BILANCIO E FINANZE
DEMANIO E PATRIMONIO



Consiglio Regionale della Campania

II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Art. 10
(Abrogazioni ed entrata in vigore)

1. La legge regionale 27 ottobre 1978, n.44 è abrogata.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

II COMMISSIONE PERMANENTE
BILANCIO E FINANZE
DEMANIO E PATRIMONIO

Dg Legislativa

Da: 2 Commissione Permanente Struttura
Inviato: venerdì 7 luglio 2017 11.37
A: Piscitelli Alfonso; Segretario Generale; Dg Legislativa; 1 Commissione Permanente Struttura; D'Amelio Rosa; Borrelli Francesco Emilio; Casillo Mario; Cesaro Armando; Ciarambino Valeria; Ciarambino Valeria Staff; De Pascale Carmine; Gambino Alberico; Grimaldi Massimo; Gruppo De Luca Presidente; Moxedano Francesco; Ricchiuti Maria; Zannini Giovanni; De Luca Vincenzo; D'ALESSIO LIDIA; FERRARA GIOVANNA
Cc: Vinti Settimio; Filippo Pasqualina; Bubani Maurizio; DeMartino Rosa
Oggetto: Trasmissione Parere in merito al T.U. Reg. Gen. nn. 445 e 446.
Allegati: Parere - T.U - Reg. Gen. 445 e 446 con Testo Unificato.pdf

Si trasmette, in allegato, il parere espresso dalla scrivente Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 06 luglio 2017, relativamente al Testo Unificato "Disposizioni per la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Campania" – PdL Reg. Gen. nn. 445 e 446.

Cordialità

F.to Il Presidente Francesco Picarone



Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti
Il Presidente*

Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania

Al Presidente della VII Commissione Consiliare Permanente

Al Presidente della 3^a Commissione Speciale

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Alla Direzione Generale Attività Legislativa

Alla U.D. Studi Legislativi e Servizio Documentazione

LORO SEDI


Prot. n. 363 / IVC - del 18/07/2017

Oggetto: Disegno di Legge: "Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in aree di crisi ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive" Reg. Gen. N. 162.

RELAZIONE DI MERITO - ERRATA CORRIGE

A seguito di un controllo effettuato è risultato, per un mero errore, un refuso All' Articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, nella relazione trasmessa con prot.n. 361/IVC del 17 luglio 2017.

Pertanto, il parere favorevole espresso al testo allegato così come emendato dalla IV Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 14 luglio 2017 sul provvedimento in oggetto approvato a maggioranza dei presenti, con il voto contrario del Gruppo Forza Italia e del Gruppo Movimento 5 Stelle, risulta modificato come in allegato.


Ing. Luca CASCONI





Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in aree di crisi ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive”

REG.GEN. N. 162.



Testo licenziato così come modificato ed emendato nella seduta della IV Commissione Consiliare Permanente del 14 luglio 2017



Consiglio Regionale della Campania

IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54.

1. Alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere) apportare le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 2, comma 1 le parole *"previo parere della Commissione consultiva regionale di cui all'art. 3 della presente legge"*, sono sostituite dalle seguenti *"previo parere delle Commissioni Consiliari competenti."*
 - b) dopo il comma 1 dell'articolo 2 aggiungere il seguente comma:
"1-bis. Il PRAE ha efficacia e validità per dieci anni ed è aggiornato dopo cinque anni con delibera di Giunta regionale, nel rispetto dei principi generali e dei criteri informativi del piano medesimo, sentita la commissione consiliare competente per materia. In sede di prima attuazione il PRAE è aggiornato entro il 31 dicembre 2017";
 - c) all'articolo 2, comma 3 sopprimere le parole da *"con la stessa procedura a eventuale modificazione"*;
 - d) l'articolo 3 è abrogato;
 - e) all'articolo 6, comma 7 sopprimere le parole da *"il cui schema"* a *"presente legge"*;
 - f) all'articolo 12, comma 1 le parole: *"sentita la Commissione consultiva di cui al precedente art. 3"* sono soppresse;
 - g) all'articolo 15, comma 2 le parole: *"nonché della Commissione consultiva di cui al precedente art. 3"* sono soppresse;
 - h) all'articolo 16, comma 4 le parole: *"sentita la Commissione di cui al precedente art. 3"* sono soppresse;
 - i) all'articolo 23, comma 2 le parole da *"indicare"* a *"della presente legge"* sono soppresse;
 - j) all'articolo 37, comma 1 le parole: *"sentita la Commissione tecnico-consultiva"* sono soppresse;
2. dalla data di entrata in vigore della presente legge il PRAE è aggiornato e modificato con delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia."





Consiglio Regionale della Campania

IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti

Art. 2

Modifiche alle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività estrattive

1. Alle norme di attuazione del Piano Regionale delle Attività estrattive (P.R.A.E. 2006) apportare le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 5 il comma 1 è così modificato:

"1. Il PRAE ha efficacia e validità per dieci anni ed è aggiornato dopo cinque anni con delibera di Giunta regionale, nel rispetto dei principi generali e dei criteri informatori del piano medesimo."
 - b) all'articolo 10:
 1. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. L'autorizzazione deve approvare un volume di scavo coerente con il tempo massimo stabilito in sede di rilascio"
 2. al comma 9 le parole *"del dirigente del competente Settore regionale"* sono sostituite dalle parole: *"della conferenza di servizi di cui al successivo articolo 17"*; le parole *"5 anni"* sono sostituite dalle parole *"8 anni"*; dopo la parola *"crisi"* sono aggiunte le parole: *"per una durata massima di 5 anni per la dismissione delle cave nelle Z.A.C., "*; dopo le parole: *"nelle A.P.A."* sono aggiunte le parole: *", nelle Aree suscettibili di nuove estrazioni"*, dopo le parole: *"ed A.P.A."* sono aggiunte le parole: *"Per le cave ricomprese nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e riserva,"*;
 3. alla fine del comma 9 sono aggiunte le parole: *"Per le cave ricomprese nelle aree di crisi e nelle Z.A.C. e per le cave abbandonate ricomprese nelle A.P.A., nelle aree suscettibili di nuova estrazione e non ricomprese nelle aree suscettibili di nuova estrazione e riserva ed A.P.A., l'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza prevista, deve essere in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, deve essere opportunamente motivata e dimostrata e può essere rilasciata dal dirigente competente a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto su cui sono stati espressi i pareri della conferenza di servizi e di compatibilità ambientale, "*
 4. al comma 10 le parole: *"e non può essere prorogata, né rinnovata"* sono soppresse;





Consiglio Regionale della Campania

**IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti**

c) all'articolo 25:

al comma 20: sono aggiunte le parole: *“prorogabile di ulteriori 3 anni. L'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza prevista, deve essere in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, deve essere opportunamente dimostrata e può essere rilasciata dal dirigente competente a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto su cui Sono stati espressi i pareri della conferenza di servizi e di compatibilità ambientale.”*

d) all'articolo 27:

1. al comma 3: le parole “5 anni” sono sostituite dalle parole “8 anni”;
2. dopo le parole “nuova autorizzazione” sono aggiunte le parole: *“in relazione alla complessità progettuale, alla estensione delle aree interessate, alla tipologia del recupero e/o ricomposizione ambientale, valutati nell'ambito della conferenza di servizi di cui al precedente articolo 17.”*;
3. le parole “per non più di 3 anni” sono sostituite dalle parole: *“per un periodo pari a quello massimo consentito di 8 anni”*;
4. le parole *“alla complessità progettuale, alla estensione delle aree interessate, alla tipologia del recupero e/o ricomposizione ambientale, valutati dal dirigente medesimo”* sono sostituite dalle parole *“a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, opportunamente dimostrate ed a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto che ha acquisito i pareri della conferenza di servizi e di compatibilità ambientale. L'istanza di proroga deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione estrattiva.”*;

e) all'articolo 28:

1. il comma 1: le parole *“entro il termine di scadenza dell'autorizzazione e, comunque, entro il termine massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del P.R.A.E”*. sono sostituite dalle parole *“in un tempo massimo di 5 anni decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione.”*;
2. le parole *“al fine di conseguire una più graduale dismissione”* sono soppresse;
3. le parole “anni 3” sono sostituite dalle parole “anni 5”;





Consiglio Regionale della Campania

**IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti**

4. le parole *“previa sua valutazione”* sono sostituite dalle parole *“in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, opportunamente dimostrate ed a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto che ha acquisito i pareri della conferenza di servizi e di compatibilità ambientale. L'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza dell'autorizzazione estrattiva,”*;
5. al comma 10 le parole *“, da tale data”* sono sostituite dalle parole *“dalla data di rilascio dell'autorizzazione”*.

f) all'articolo 30:

alla fine del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole *“L'autorizzazione può essere prorogata per un periodo non superiore ai 3 anni da parte del competente dirigente regionale, in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, opportunamente dimostrate ed a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto che ha acquisito i pareri della conferenza di servizi e di compatibilità ambientale. L'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza dell'autorizzazione estrattiva.”*.

g) all'articolo 31

1. al comma 2 lettera a) le parole *“con divieto di proroga”*, sono soppresse;
alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole *“Può essere prorogata fino ad un massimo di 3 anni in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, opportunamente dimostrate ed a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto che ha acquisito i pareri della conferenza di Servizi e di compatibilità ambientale. L'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza dell'autorizzazione estrattiva,”*.





Consiglio Regionale della Campania

IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti

h) all'articolo 89:

1. dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma:

"10-bis Il prosieguo dell'attività estrattiva, con il mantenimento di connessi livelli occupazionali, nelle aree interessate al Policlinico di Caserta, è consentito - fermo restando la scadenza delle autorizzazioni già esistenti - fino alla data del 30 giugno 2019 e comunque fino a sei mesi prima dell'apertura del Policlinico di Caserta, ove antecedente al predetto termine, come accertato dalla struttura regionale competente. La chiusura anticipata, sei mesi prima dell'apertura del Policlinico, opera, anche per le autorizzazioni in essere. La Regione promuove apposite misure per favorire la ricollocazione/riconversione professionale di lavoratori già impegnati nelle attività estrattive."

2. dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti commi:

"14-bis. Al fine della riduzione del consumo di suolo non è richiesta variante urbanistica per l'ubicazione, presso i siti estrattivi, d'impianti di trasformazione di inerti provenienti prevalentemente dall'attività estrattiva presso lo stesso sito.

14-ter. Al fine di ridurre il consumo di suolo e mitigare gli effetti ambientali è consentita la delocalizzazione di volumetrie assentite in siti non attivati per fatti non imputabili al soggetto titolare dell'autorizzazione, presso siti già in attività, fermo restando la complessiva volumetria assentita. La delocalizzazione può essere autorizzata in aree dello stesso comune o di comuni limitrofi sempreché non sia previsto uno specifico divieto nello strumento urbanistico vigente.";

3. dopo il comma 15 è aggiunto il seguente comma :

"15-bis Al fine di contenere gli effetti dell'attività sul territorio, le istanze di proroga e/o eventuale rinnovo dovranno essere obbligatoriamente corredate da un piano di potenziamento delle mitigazioni degli effetti ambientali dell'attività e da un puntuale monitoraggio. L'approvazione di detto piano dagli uffici competenti, sentita l'ARPAC, è presupposto per l'accoglimento dell'istanza. La durata complessiva dell'autorizzazione resta fissata nel massimo di quanto previsto al comma 1 dell'art. 1, comprensivo del periodo di attività decorse alla data dell'istanza del rinnovo fatto salvo quanto previsto dall'art. 10-bis."





Consiglio Regionale della Campania

*IV Commissione Permanente
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*

Art. 3

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI
Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa
Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali
Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione
Il Presidente

Aut. 5857
21/7/17
18
Dott. J. J. A. A.
Fazio
J. J.

Prot. n. 217

Napoli, 20 luglio 2017

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0012157/I Data: 21/07/2017 10:51

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Al Presidente
Consiglio Regionale
Al Presidente
Giunta Regionale
All'Assessore
Internazionalizzazione
Start up - Innovazione
All'Assessore
Istruzione Politiche Sociali
All'Assessore
Attività Produttive
Ai Presidenti
Gruppi Consiliari
Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari Permanenti
II, III, VI, VII e VIII
Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari Speciali
I e IV
Al Segretario Generale
del Consiglio Regionale
Al Direttore Generale
Attività Legislativa
All'Unità Dirigenziale
Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

LORO SEDI

OGGETTO: Disegno di Legge "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione". (Reg. Gen. n. 433) - Riassegnazione

Si comunica che questa Commissione, nella seduta odierna, ha esaminato il provvedimento indicato in oggetto riassegnato a seguito della decisione del Consiglio del 13 giugno u.s. ed a maggioranza dei presenti ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo nella formulazione che si allega alla presente.

Il provvedimento non ha subito modifiche nella parte finanziaria.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del Regolamento interno del Consiglio Regionale è designato relatore in Aula lo scrivente.

Cordialità

Dott. Alfonso Piscitelli

SV
D. C.
Legislativa
20-7-2017

Alfonso Piscitelli



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

**Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione**

**Disegno di legge
"Regione Campania Casa di Vetro.
Legge annuale di semplificazione 2017"**

Testo licenziato dalla I Commissione permanente nella seduta del 20 luglio 2017



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

TITOLO I

Misure in materia di semplificazione, trasparenza e partecipazione attiva

Art. 1

Finalità e principi generali

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 1, 11, e 64 dello Statuto regionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia), persegue l'obiettivo di elevare il livello di qualità e di trasparenza dei processi decisionali e di semplificare e razionalizzare i procedimenti normativi e amministrativi di interesse regionale, attraverso misure atte a:

- a) adottare sistematicamente tecniche e misure finalizzate alla semplificazione permanente, anche in coerenza con gli obiettivi imposti dall'Unione europea a vantaggio delle imprese e dei cittadini;
- b) migliorare la qualità degli atti normativi e sviluppare ulteriormente la semplificazione degli assetti organizzativi, in coerenza con le norme di razionalizzazione nazionali in materia e con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
- c) dare piena esplicazione al principio di sussidiarietà, anche al fine di garantire forme di partecipazione costanti, aperte e trasparenti da parte dei cittadini e degli interessi organizzati ai processi decisionali regionali;
- d) rimuovere fattori protezionistici che impediscono l'incremento della concorrenzialità e introdurre regole che promuovono il confronto competitivo;
- e) dare piena esplicazione ai principi di trasparenza, necessità, proporzionalità, responsabilità, accessibilità e semplicità dell'azione amministrativa;
- f) armonizzare e uniformare le procedure amministrative e la connessa modulistica, nel rispetto del diritto di cittadini e imprese ad una azione amministrativa efficace, tempestiva, semplice.

2. La Regione promuove altresì, in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), la trasparenza e la partecipazione informata e consapevole all'attività politica e amministrativa regionale delle persone fisiche e giuridiche, singole o associate, nonché l'accesso civico e la piena conoscibilità dei relativi documenti e dei dati in suo possesso.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Art. 2

Campania Semplice

1. Al fine di acquisire proposte concrete, secondo una logica trasparente e partecipata, per semplificare i processi decisionali, normativi e amministrativi, nonché per assicurare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi e rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa tendendo alla diminuzione dei costi, al miglioramento dei servizi erogati, alla maggiore omogeneità nell'azione delle diverse strutture amministrative, nell'ambito del sito internet istituzionale della Giunta della Regione Campania è istituita una sezione specifica denominata "Campania Semplice" suddivisa per aree tematiche.
2. Le aree tematiche oggetto dell'azione di semplificazione condivisa attengono ai settori considerati strategici nella risoluzione di approvazione del documento economico e finanziario regionale.
3. I cittadini, le imprese, le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali, le associazioni e i comitati civici, gli enti locali anche tramite le proprie associazioni rappresentative, presentano le proprie proposte di semplificazione tramite il sito internet istituzionale secondo le modalità definite con delibera di Giunta regionale adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, sulla base delle proposte avanzate ai sensi del comma 3, il "Programma dell'attività di semplificazione regionale" individuando le concrete misure di semplificazione adottabili e i relativi tempi.
5. Al fine di introdurre un meccanismo stabile ed organico di revisione normativa, ciascun disegno o progetto di legge che introduce un nuovo onere amministrativo a carico dei cittadini, delle imprese, delle organizzazioni o associazioni comunque denominate, deve prevedere l'eliminazione di un onere vigente mediante l'inserimento di una clausola di semplificazione permanente. La clausola di semplificazione permanente indica puntualmente le disposizioni di legge da abrogare, i procedimenti amministrativi o normativi semplificati e gli oneri amministrativi ridotti nell'ambito della materia disciplinata.
6. Per garantire la misurazione e l'armonizzazione degli oneri in maniera uniforme su tutto il territorio regionale, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata a predisporre, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, appositi protocolli di intesa con gli enti locali per la standardizzazione degli oneri amministrativi.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Art. 3

Misure per responsabilizzare la burocrazia regionale e la partecipazione attiva

1. Alla legge regionale 14 ottobre 2015 n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 6, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4.bis. Per l'espletamento delle consultazioni pubbliche di cui al presente articolo, nell'ambito del sito internet istituzionale della Giunta regionale, è istituito, in modo visibile e facilmente riconoscibile, una sezione denominata "Campania Partecipa" in cui sono pubblicati gli schemi dei disegni di legge o le linee di indirizzo normativo al fine di acquisire, preventivamente alla deliberazione di Giunta regionale, commenti, osservazioni, proposte da parte dei potenziali destinatari della norma. La struttura amministrativa regionale proponente il disegno di legge è tenuta a comunicare gli esiti della procedura di consultazione con le relative valutazioni nell'analisi di impatto della regolamentazione allegata al disegno di legge."
- b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8 bis

(Relazione annuale sullo stato di attuazione delle leggi regionali)

1. Per verificare l'effettiva attuazione delle leggi regionali, l'Ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria elaborata dal Nucleo di cui all'articolo 8, presenta alla Giunta per la conseguente trasmissione al Consiglio, entro il 30 settembre di ogni anno, una dettagliata relazione in cui dà conto:

- a) delle leggi approvate nell'anno precedente;
- b) delle leggi che richiedono provvedimenti attuativi entro termini certi;
- c) dei singoli provvedimenti attuativi adottati;
- d) dei provvedimenti non adottati allo scadere dei termini di legge;
- e) del livello di attuazione delle leggi da parte delle singole strutture amministrative regionali competenti;
- f) dei motivi tecnici circa la mancata adozione dei provvedimenti attuativi.

2. I contenuti della relazione di cui al comma 1 sono pubblicati nella sezione "Regione in un click" del sito web istituzionale della Regione.

3. Le strutture amministrative regionali assicurano l'attuazione delle disposizioni di legge regionale e l'adozione dei provvedimenti attuativi ivi previsti con immediatezza e, comunque, entro i termini eventualmente disposti dalla normativa regionale. Il mancato rispetto dei termini connessi all'emanazione di un atto previsto da legge regionale, ove non sussistano giustificati motivi connessi all'impossibilità oggettiva della sua emanazione, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e devono essere in ogni caso valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti responsabili.";

- c) all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "fbis) di coordinamento delle strutture amministrative regionali e degli enti strumentali regionali limitatamente allo



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

svolgimento della conferenza di servizi interna regionale finalizzata alla definizione della posizione unica dell'amministrazione regionale in seno alle conferenze di servizi decisorie convocate in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Trasparenza Atti Amministrativi)).".



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Art. 4

Cittadinanza digitale

1. Per assicurare la massima trasparenza dell'amministrazione regionale, in attuazione dei diritti della Carta della cittadinanza digitale di cui all'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 11/2015, in coerenza con i principi di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, la Regione, all'interno del sito internet istituzionale, pubblica:

- a) le procedure per ottenere una identità digitale (Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID) ai sensi della normativa vigente;
- b) l'elenco dei servizi ad accesso SPID messi a disposizione dalla Regione Campania;
- c) la modulistica elettronica da utilizzare per fruire dei servizi in modalità digitale.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale, su proposta della struttura amministrativa competente in materia di innovazione, sono individuati, nell'ambito di ciascuna struttura amministrativa regionale, i responsabili dell'attuazione del presente articolo e le modalità e i tempi di intervento per rendere effettive le attività di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

3. In attuazione del principio della priorità digitale (*Digital first*) di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), ed in coerenza con gli obiettivi del documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome "Agire le agende digitali per la crescita, nella programmazione 2014-2020" (14/108/CR14/C2), i disegni e i progetti di legge dispongono l'attuazione della proposta normativa di regola secondo modalità digitali per garantire celerità, efficacia ed efficienza del procedimento e costi contenuti per cittadini ed imprese.

4. In caso di comprovata impossibilità di attuazione digitale sono consentite misure attuative analogiche. In tal caso l'analisi di impatto della regolamentazione del provvedimento attesta puntualmente i motivi che rendono impossibile o oneroso in modo irragionevole l'applicazione del principio di cui al comma 3.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Art. 5

Ulteriori obblighi di trasparenza e misure per l'accesso civico agli atti di interesse regionale

1. Per la piena conoscibilità dell'azione amministrativa, in attuazione del principio del libero accesso agli atti pubblici di interesse regionale di cui agli articoli 5 e 7-bis, comma 3, del decreto legislativo 33/2013, nel rispetto delle linee guida recanti "Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico" approvate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, la Giunta regionale e il Consiglio Regionale, ciascuno per quanto di competenza, pubblicano sui propri siti Internet istituzionali, in aggiunta alle informazioni e ai documenti già obbligatori per legge, i dati e gli atti riguardanti la rispettiva attività meritevoli di essere comunicati ai cittadini.

2. All'articolo 27 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria 2009), dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:

"6-bis. Nel BURC sono pubblicati, anche ai fini dell'efficacia integrativa dell'atto a norma di legge:

- a) le leggi e i regolamenti della Regione, con i relativi allegati;
- b) i documenti e gli atti la cui pubblicazione è richiesta dall'autorità giudiziaria ove prevista, quale obbligatoria, da una specifica norma di legge nazionale o regionale richiamata puntualmente in fase di pubblicazione;
- c) gli atti amministrativi generali a norma di legge.

6-ter. In attuazione della normativa nazionale vigente in materia, sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio, in una apposita sotto-sezione della sezione "Amministrazione trasparente", in aggiunta alle informazioni e ai documenti la cui pubblicazione è già obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 33/2013, gli ordini del giorno delle sedute di Giunta regionale e le relative deliberazioni con gli atti e le modalità di attuazione, l'elenco di tutti i progetti e delle iniziative a qualunque titolo finanziate, in tutto o in parte, con fondi regionali e fondi strutturali europei con relativa rendicontazione, i rapporti periodici sulle attività della centrale unica di committenza regionale, gli atti relativi a concessioni di patrocinii, anche gratuiti, da parte della Giunta regionale, con relativa motivazione, tutti i decreti e le determinazioni dirigenziali, fatta salva la tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Per i decreti di natura contabile, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.), la pubblicazione è disposta successivamente all'avvenuta regolare annotazione dell'operazione nelle scritture contabili da parte della struttura amministrativa regionale competente in materia di risorse finanziarie."



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

TITOLO II

Misure settoriali di semplificazione

Art. 6

Misure in materia di economia circolare e bioeconomia

1. La regione Campania riconosce e promuove i principi della economia circolare e della bioeconomia quale modello incentrato sulla sostenibilità, sull'efficienza dei processi produttivi, sulla rigenerazione territoriale e fondato sul principio del conseguimento del massimo risultato economico con il minimo spreco di risorse. La Regione incentiva altresì l'implementazione di strategie che, in coerenza con il concetto europeo di "Regioni sostenibili" di cui al "*Sustainable energy policy*" promosso dal Comitato delle Regioni, e con una concezione innovativa della creazione di valore e di benessere sociale, mettano al centro della propria politica di sviluppo per fattori, la promozione in tutte le filiere produttive di nuove modalità di crescita economica di tipo circolare, finalizzate a garantire e diffondere:

- a) la semplificazione dei procedimenti industriali e l'implementazione delle risorse rinnovabili;
- b) il recupero e il riciclo delle merci e la rigenerazione dei componenti, nonché il riuso dei beni a fine vita, secondo una logica di risparmio e di creazione di nuovo valore;
- c) la estensione della vita dei prodotti e la spinta all'uso di prodotti a più alto valore ambientale;
- d) la riduzione della produzione di rifiuti;
- e) la riduzione degli sprechi alimentari e l'immissione in circolo dei prodotti alimentari non utilizzati;
- f) il raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma;
- g) la riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;
- h) il sostegno a filiere integrate tra settore agricolo, forestale e industriale e dello smaltimento dei rifiuti;
- i) il recupero e il riuso delle aree industriali e agricole abbandonate e/o marginali, al fine di consentire il riavvio delle attività secondo una logica coerente con i principi dello sviluppo sostenibile.

2. Per verificare e valutare le modalità di attuazione del presente articolo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, il "*Forum permanente per la bioeconomia e l'economia circolare*" al quale partecipano rappresentanti delle istituzioni locali, della società civile, dell'Università e del mondo della ricerca, delle organizzazioni economiche, delle imprese, nonché delle associazioni dei consumatori e delle associazioni e dei comitati ambientalisti. Con delibera di Giunta sono definite le modalità di composizione e di funzionamento del Forum, coordinato dagli Assessori regionali competenti in materia di attività produttive e ambiente.

3. La Regione Campania, anche mediante la stipula di convenzioni e protocolli, promuove, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente in materia, la adozione di criteri premiali volti a favorire, nell'ambito dei procedimenti di concessione di contributi e finanziamenti alle



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

imprese, gli operatori economici che adottano modelli organizzativi ispirati ai principi della economia circolare, nonché ulteriori forme di incentivi e sgravi per tali realtà produttive.

4. La Regione promuove, altresì, la conclusione di accordi tra imprese, anche nella forma delle reti di impresa e delle filiere produttive complete, per incentivare gli operatori economici ad attingere, per lo svolgimento delle proprie attività, dalle stesse risorse per impiegare in un determinato ciclo produttivo, gli scarti e i rifiuti di altro ciclo produttivo.

5. La Giunta regionale, sulla base delle riflessioni condotte nell'ambito del Forum di cui al comma 2, presenta al Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entra in vigore della presente legge, un disegno di legge volto a riordinare la normativa regionale vigente in materia di economia circolare e bioeconomia con particolare riferimento alle misure di riciclo, riuso, rigenerazione, nonché ad introdurre disposizioni volte a contrastare situazioni di spreco anche nel settore alimentare, in coerenza con i principi di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.). Per l'esame di tale disegno di legge si applicano le procedure di cui all'articolo 54, commi 2 e 4, dello Statuto regionale.

6. In attuazione della Convenzione internazionale per il riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente adottata ad Hong Kong il 15 maggio 2009 nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale, nel rispetto del Regolamento n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e della legge 9 gennaio 2006 n. 13 recante "Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scudo e per l'ammodernamento della flotta", la Giunta regionale, con propria deliberazione, in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, individua modalità e misure di supporto per assicurare il miglioramento progressivo degli standard di qualità ambientale nel trasporto marittimo regionale, il riuso eco-compatibile e l'ammodernamento delle navi per finalità di efficientamento energetico e sicurezza nella navigazione.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Art. 7

Misure di semplificazione in materia di politiche sociali

1. Alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, lettera f) sono aggiunte infine le parole "e i servizi di supporto organizzativo all'integrazione scolastica per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio";

b) all'articolo 8, comma 1:

1) alla lettera g) le parole "di intesa con le province" sono soppresse;

2) alla lettera i) le parole "di intesa con le province" sono soppresse;

3) alla lettera m) le parole "degli articoli 47 e seguenti" sono sostituite dalle parole "dell'articolo 47";

c) l'articolo 9 è abrogato;

d) all'articolo 10, comma 2:

1) alla lettera a) la parola "ne" è soppressa e dopo le parole "garantiscono la realizzazione" sono aggiunte le seguenti "degli interventi e la erogazione dei servizi programmati nel piano e dei servizi che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali";

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) adottano, su proposta del coordinamento istituzionale di cui all'articolo 11, entro centoventi giorni dalla determinazione, ai sensi dell'articolo 19, degli ambiti territoriali o dalla cessazione del periodo di durata della forma dell'esercizio associato previgente, la forma associativa per l'esercizio delle funzioni conferite e la modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano di zona di ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

e) all'articolo 11:

1) al comma 2, le parole "dal presidente della provincia" sono soppresse;

2) al comma 3, la lettera a) è così sostituita: "a) approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento di disciplina del proprio funzionamento. Sino all'approvazione del regolamento le adunanze del coordinamento istituzionale sono valide se è presente la metà dei componenti e le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti";

3) al comma 3, alla lettera d), le parole "novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "sessanta giorni dalla determinazione ai sensi dell'articolo 19 degli ambiti territoriali o dalla cessazione del periodo di durata della forma dell'esercizio associato previgente," e le parole "nel piano sociale" sono sostituite dalle parole "nel piano di zona";

f) all'articolo 12:

1) al comma 2, le parole "dai presidenti delle cinque province o loro delegati" sono soppresse;

2) al comma 3, le parole "e dall'assessore ai rapporti con le autonomie locali," sono soppresse e le parole "e di ogni atto o regolamento che costituisca adempimento della



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

presente legge" sono sostituite dalle parole "e del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d)";

g) all'articolo 13:

1) il comma 2 è abrogato;

2) al comma 3, le parole "degli articoli 8 e 9" sono sostituite dalle parole "dall'articolo 8";

h) all'articolo 21:

1) al comma 1, le parole "e dalla provincia" sono soppresse;

2) al comma 2, le parole "le province" sono soppresse e le parole "aziende di pubblici servizi" sono sostituite dalle parole "aziende pubbliche di servizi";

3) al comma 4, alla lettera f, le parole "di pubblici" sono sostituite dalle parole "pubbliche di".

i) all'articolo 25:

1) al comma 1, le parole "di intesa con le province" sono soppresse;

2) al comma 5, le parole "alle province e" sono soppresse.

3) il comma 6 è sostituito dal seguente "6. La Giunta regionale, sulla base dei dati trasmessi dai comuni, redige un rapporto sullo stato delle politiche sociali.";

l) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente "h bis) tutelare, conformemente alla normativa nazionale vigente in materia, il diritto allo studio e alla frequenza scolastica, garantendo un'offerta uniforme sul territorio regionale dei servizi di supporto e di trasporto scolastico ai minori e agli alunni in condizioni di svantaggio o disabilità";

m) all'articolo 46, comma 3, le parole "col supporto delle province" sono soppresse;

n) all'articolo 47:

1) al comma 1, le parole "e delle aziende pubbliche dei servizi alla persona," sono soppresse.

2) al comma 2, le parole "hanno adempiuto alle disposizioni di cui agli " sono sostituite dalle parole "adempiono alle disposizioni degli" e dopo le parole "come responsabili preposti alla gestione dei servizi" sono aggiunte le parole "la realizzazione degli interventi e la erogazione dei servizi programmati nel piano di zona e dei servizi che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali, nonché gli enti locali che non assicurano";

3) al comma 3, le parole "dell'ente locale" sono sostituite dalle parole "degli enti locali".

4) al comma 4, le parole "sentito l'ente locale inadempiente" sono sostituite dalle parole "sentiti gli enti locali inadempienti".

5) al comma 5, le parole "alla consulta delle autonomie locali" sono sostituite dalle parole "al Consiglio delle autonomie locali.";

o) all'articolo 48bis, al comma 1:

1) alla lettera a) dopo le parole "all'amministrazione competente" sono aggiunte le parole "dell'ambito territoriale" e dopo le parole "segnalazione certificata di inizio di attività" sono aggiunte le parole "dei servizi domiciliari e territoriali";

2) alla lettera b), dopo le parole "all'amministrazione competente" sono aggiunte le parole "dell'ambito territoriale";

3) alla lettera c), dopo le parole "all'amministrazione competente" sono aggiunte le parole "dell'ambito territoriale";

p) all'articolo 52:



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

- 1) al comma 1, le parole "e le province" sono soppresse;
 - 2) al comma 1ter, le parole "e dalle province" sono soppresse.
- q) all'articolo 56:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le funzioni socio-assistenziali già esercitate dall'Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI) sono soppresse. I fondi regionali programmati per le stesse confluiscono nel fondo sociale regionale e sono vincolati alla realizzazione di servizi nell'area contrasto alla povertà.";
 - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I comuni associati in ambiti territoriali inseriscono quale parametro di valutazione all'interno dei regolamenti per l'erogazione di contributi per il contrasto alla povertà, se non già presente, la condizione di essere genitore solo con figli.".



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Art. 8

Misure di semplificazione in materia di politiche sportive

1. Alla legge regionale 25 novembre 2013, n. 18 (Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative) apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1 le parole "province" sono soppresse;

2) il comma 2 è soppresso;

3) al comma 3, alla lettera a) le parole "provinciali e" sono soppresse, alla lettera e) la parola "provinciale" è soppressa, la lettera f) è soppressa e alla lettera g) le parole "alle province" sono soppresse;

b) all'articolo 7, comma 2, alla lettera c) sopprimere la parole "provinciali";

c) all'articolo 12, comma 1:

1) alla lettera a) la parola "totale" è soppressa;

2) alla lettera b) dopo le parole "per lavori di" è aggiunta la seguente: "costruzione";

d) all'articolo 13:

1) al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti: "c) attività a carattere motorio-educativo-ricreative; d) organizzazione di manifestazioni a carattere motorio-educativo-ricreative";

2) al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "d) le associazioni o enti per le attività motorio- educativo- ricreative, non riconosciute dal Coni, limitatamente ai contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 1";

f) all'articolo 14, comma 1, le parole "e le province" sono soppresse;

g) all'articolo 15:

1) al comma 1, dopo le parole "manifestazione sportive" sono aggiunte le seguenti "e manifestazioni motorio-educativo-ricreative"; le parole "riferite all'anno successivo" sono sostituite con "riferite all'anno in corso"; le parole "30 novembre" sono sostituite con "30 aprile";

2) il comma 4 è soppresso;

3) al comma 5, dopo le parole "attività illecite" sono aggiunte le seguenti "e alla verifica in loco dell'effettivo acquisto delle attrezzature sportive nonché, a campione, della realizzazione delle manifestazioni finanziate.".

2. Il termine previsto al comma 3, art. 17 della legge regionale 20 gennaio 2017, n.3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017) è differito al 31 dicembre 2017, per i finanziamenti di progetti inerenti gli impianti sportivi.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Art. 9

Semplificazioni in materia di impresa agricola e ulteriori modifiche legislative

1. Alla legge regionale 2 agosto 1982, n. 41 (Associazioni professionali dei coltivatori diretti e dei loro istituti di patronato - Concessione di contributi ordinari annuali) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, dopo le parole: "coltivatori diretti" sono aggiunte le seguenti: "e degli imprenditori agricoli professionali";
- b) all'articolo 5 è aggiunto in fine il seguente comma: "1 bis. L'attività assistenziale di cui al comma 1 è da intendersi in via esclusiva quella prestata in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali".

2. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 17 (Norme per l'esercizio della pesca, la tutela, la protezione e l'incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della Regione Campania) è aggiunto infine il seguente periodo: "La licenza di pesca sportiva è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento. La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido."

3. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 (Campania Zero - Norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità) dopo la parola "amministratori" sono inserite le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39".

4. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario) dopo le parole "alla CRUI" sono inserite le seguenti: "e dei rappresentanti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica".

5. All'articolo 7 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 27 (Disposizioni organizzative per l'erogazione dei farmaci e dei preparati galenici a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche nell'ambito del servizio sanitario regionale e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromi che alla produzione da parte di soggetti autorizzati) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Comitato è composto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale, da tre esperti designati con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spetta alcuna indennità o rimborso spese."

b) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.

6. All'articolo 19, comma 9, della legge regionale 7 dicembre 2010 n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale) apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole "sono ricostituiti alla data della presente legge";

b) sostituire le parole "trenta mesi" con le parole "l'intera legislatura e comunque fino alla nomina del nuovo organismo".

7. All'articolo 1, comma 128, della legge regionale 7 agosto 2014 n. 16 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2014) dopo la parola "Presidente" aggiungere le seguenti: ", che durano in carica l'intera legislatura e comunque fino alla nomina del nuovo organismo."



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

8. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 30 luglio 2013 n. 8, aggiungere il seguente articolo:
"Art. 21bis

Utilizzo da parte dei cittadini con disabilità del sistema self-service presso i distributori di carburante

1. La Giunta regionale promuove la conclusione di un protocollo di intesa tra le associazioni dei distributori di carburanti e le associazioni operanti nel settore della disabilità al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla affermazione del principio di pari opportunità e assicurare che, durante gli orari di servizio degli impianti distributivi dei carburanti, gli automobilisti disabili abbiano il diritto ad effettuare le operazioni di self-service avvalendosi del personale addetto alla stazione di rifornimento del carburante alle medesime condizioni di sconto previste per il tale sistema di rifornimento. "

9. Il provvedimento di cui all'articolo 21bis della legge regionale 30 luglio 2013 n. 8 come modificato dal comma precedente è adottato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

10. Alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 15 "Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana", sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera d) del comma 2, dell'articolo 4 è così sostituita: "d) l'innovazione, l'ammodernamento e lo sviluppo aziendale nonché la valorizzazione delle produzioni tipiche, espressione del territorio, mediante la acquisizione di servizi e di attivi materiali ed immateriali;"
- b) dopo la lettera l) del comma 2, dell'articolo 4, è inserita la seguente: " m) lo sviluppo di progetti per i servizi al cittadino, mediante l'impiego delle tecnologie moderne al fine di potenziare la fruizione e l'accessibilità dei servizi;"
- c) il comma 3, dell'articolo 4 è abrogato;
- d) i commi 3, 4, 5 e 6, dell'articolo 5 sono abrogati;
- e) il comma 1, dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: "1. La Giunta regionale con delibera pianifica e programma gli interventi della presente legge, stabilendo le priorità di intervento e la corrispondente assegnazione delle risorse finanziarie.";
- f) il comma 2, dell'articolo 9 è abrogato;
- g) l'articolo 11 è così sostituito:

"Art. 11 (Regimi di aiuto)

Le agevolazioni relative ai finanziamenti previsti dalla presente legge sono concesse nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato."



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Art. 10

Razionalizzazione della disciplina sulla gestione ed alienazione dei beni regionali

1. Alla legge regionale 3 novembre 1993 n. 38 (Disciplina dei beni regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1, comma 3 la parola "moduli" è sostituita dalla seguente "mobili";
- b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Assegnazione a categorie e passaggio da una categoria all'altra)

1. L'assegnazione dei beni ad una delle categorie di classificazione indicate all'articolo 1 della presente legge è disposta, in base alla natura, alla destinazione ed all'utilizzo del bene, con provvedimento adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio. L'assegnazione ha luogo in sede di prima approvazione dell'inventario e, per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.

2. Il passaggio dei beni dalla categoria demaniale a quella patrimoniale e dalla categoria della patrimoniale indisponibile a quella disponibile è disposto con provvedimento adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio quando i beni medesimi cessino dalla loro destinazione a finalità pubbliche. Della avvenuta adozione dell'atto è dato avviso sul sito internet della Regione nella sezione "Amministrazione trasparente".;

- c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Inventario dei beni regionali)

1. I beni della Regione sono descritti in inventari.

2. L'inventario generale è tenuto presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio, è aggiornato a cura della stessa e si compone di:

- a) inventario dei beni demaniali;
- b) inventario dei beni immobili patrimoniali;
- c) inventario dei beni mobili patrimoniali;
- d) inventario dei beni mobili di uso durevole.

3. Ai fini della iscrizione delle relative variazioni negli inventari, tutti gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili e ogni altro atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati alla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio.

4. L'inventario dei beni del demanio regionale e dei beni patrimoniali immobili consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, le seguenti indicazioni:

- a) il luogo, la denominazione, la qualità;
- b) i connotati catastali, la stima o la rendita imponibile;
- c) i titoli di provenienza;
- d) l'estensione;
- e) il reddito
- f) il valore fondiario approssimativo;
- g) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati;
- h) la durata di tale destinazione;
- i) la destinazione urbanistica;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

- l) l'indicazione delle eventuali concessioni assentite sui beni.
5. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 33/2013, l'inventario di cui al comma 4 è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.”;
- d) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 2 le parole “dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti “con provvedimento della struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio”;
 - 2) al comma 5 le parole “La Giunta regionale delibera” sono sostituite dalle seguenti “La struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio dispone”;
 - 3) al comma 6 le parole “La Giunta regionale revoca l'atto di concessione” sono sostituite dalle seguenti “La struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio dispone la revoca dell'atto di concessione”;
- e) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:
- “Art. 6 bis (Disciplinare)
1. La Giunta regionale, con deliberazione, adotta un disciplinare contenente:
 - a) le modalità d'uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali;
 - b) le modalità di procedura per la tutela dei beni del demanio regionale ai sensi dell'articolo 823 del codice civile;
 - c) le modalità di affidamento dei beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale;
 - d) le modalità di avvalimento di esperti da parte della struttura amministrativa regionale nella determinazione della stima del bene da alienare;
 - e) le modalità di esercizio del diritto di prelazione per chi occupa legittimamente il bene immobile da alienare;
 - f) le modalità delle procedure di vendita;
 - g) le modalità di riduzione del prezzo di stima del bene da alienare in caso di asta pubblica che vada deserta per due volte;
 - h) le modalità di svolgimento della gara di aggiudicazione.”;
- f) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente “1. Per la tutela dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale, ai sensi dell'art. 823 del codice civile, si procede di norma in via amministrativa secondo la procedura definita con il disciplinare di cui all'articolo 6 bis della presente legge”;
 - 2) al comma 2 le parole “Il decreto” sono sostituite dalle seguenti “Il relativo atto”;
 - 3) al comma 3 le parole “del demanio regionale,” sono soppresse;
 - 4) al comma 4 la parola “demaniale” è soppressa;
- g) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
- “Art. 8 (Contratto di affitto, locazione, comodato, uso)
1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere dati, a titolo oneroso, in affitto, in locazione o in uso, con provvedimento adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

2. I relativi contratti sono conclusi all'esito di procedura aperta o, nei casi previsti nel disciplinare di cui all'articolo 6 bis della presente legge, mediante procedura negoziata secondo i principi di trasparenza, imparzialità, efficienza ed economicità.
 3. I beni indicati nel comma 1 del presente articolo possono altresì essere dati, in casi eccezionali specificamente motivati, a titolo gratuito in comodato o in uso a enti pubblici e ad altre persone giuridiche pubbliche e private che, senza scopo di lucro, perseguono finalità statutarie di interesse collettivo generale, con assunzione a loro carico di tutti gli oneri di gestione, compreso quelli di carattere fiscale.
 4. Le modalità di affidamento previste al presente articolo sono fissate dalla Giunta regionale con il disciplinare di cui all'articolo 6 bis della presente legge.”;
- h) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
- “Art. 9 (Procedura di vendita)
1. La Giunta regionale approva il piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari, previa informativa alla Commissione consiliare competente. Il piano viene allegato al bilancio di previsione. Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, dell'avvenuta approvazione del piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari viene data comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.
 2. Le procedure di vendita dei beni immobili sono disposte nel disciplinare di cui all'articolo 6 bis della presente legge, nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.
 3. Il prezzo di vendita dell'immobile da alienare, cosiddetto prezzo di stima, è stabilito, con atto motivato, dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio, sulla base del valore di mercato, tenendo conto dei seguenti parametri:
 - a) per i fabbricati si fa riferimento al valore desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari pubblicate dall'Osservatorio mercato immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate relativo al comune e alla fascia-zona di ubicazione dell'immobile. In mancanza delle quotazioni relative al comune su cui insiste l'immobile si fa riferimento alla media dei valori dei comuni limitrofi;
 - b) per i terreni agricoli si fa riferimento al valore desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari pubblicate dall'Osservatorio mercato immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate relativo al comune e alla fascia-zona di ubicazione dell'immobile. In mancanza delle quotazioni relative al comune su cui insiste l'immobile si fa riferimento alla media dei valori dei comuni limitrofi o ai Valori agricoli medi (VAM) disponibili;
 - c) per i terreni con destinazione d'uso diverso dall'agricolo si fa riferimento al valore venale assunto a base del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU).
 4. Ogni eventuale scostamento dai parametri di cui al comma 3, nella evenienza che il valore determinato secondo i detti parametri sia inferiore o superiore al valore di mercato come risultante dagli ulteriori dati in possesso della Regione, deve essere adeguatamente motivato.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

5. Qualora il valore del bene sia particolarmente elevato ovvero la stima richieda una particolare specializzazione, la struttura regionale competente può avvalersi, secondo quanto disposto dal disciplinare di cui all'articolo 6 bis della presente legge, del supporto di esperti nella materia. A tal fine la stessa struttura regionale provvede ad affidare il relativo incarico, prioritariamente a soggetti appartenenti al ruolo del personale dipendente dalla Regione, ovvero, in caso di inesistenza o carenza di idonee figure professionali, all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), mediante accordi disciplinati dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), o a società pubbliche abilitate a tale scopo, ovvero a professionisti esterni secondo le procedure fissate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

6. Le stime determinate hanno validità di tre anni e possono essere prorogate fino al massimo di cinque anni qualora non siano intervenute ed accertate significative variazioni del mercato immobiliare.

7. Ove l'avviso d'asta preveda la stipulazione di un contratto preliminare di alienazione dei beni all'esito della aggiudicazione, il prezzo di vendita comprende anche le spese tecniche sostenute o da sostenere dal promissario acquirente in relazione alla vendita dell'immobile interessato. Tali spese sono decurtate dal prezzo come sopra determinato all'atto della stipula del contratto definitivo.

8. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono alienati mediante asta pubblica ai sensi degli articoli 10 e 11 della presente legge, assumendo come base d'asta il prezzo di stima determinato ai sensi del presente articolo e col sistema delle offerte segrete in aumento.

9. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia, può ricorrere alla trattativa privata:

- a) qualora i beni oggetto del contratto di alienazione debbano essere destinati alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse;
- b) quando l'asta pubblica vada deserta per due volte. In questa evenienza il prezzo di stima può essere ridotto fino al trenta per cento secondo le modalità fissate nel disciplinare di cui all'articolo 6 bis della presente legge.

10. Il diritto di prelazione, da esercitare sull'importo dell'aggiudicazione, spetta a chi occupa legittimamente il bene immobile offerto in vendita, salvi i diritti di prelazione previsti a favore di terzi da specifiche disposizioni normative. Le modalità di esercizio del diritto di prelazione sono regolate con il disciplinare di cui all'articolo 6 bis della presente legge.

11. Qualora i beni in alienazione siano occupati senza titolo o siano oggetto di controversia pendente in relazione al titolo o al canone in sede amministrativa o giudiziaria, il diritto di prelazione può essere esercitato dall'occupante solo previa regolarizzazione o composizione definitiva della controversia pendente, con desistenza



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

immediata delle azioni giudiziali ed extragiudiziali in corso e rinunzia ad ogni azione ulteriore.

12. L'aggiudicazione è effettuata in seduta aperta al pubblico a favore del soggetto che ha presentato l'offerta più alta, salvo il diritto di prelazione di cui al comma 10.

13. In caso di immobili occupati il prezzo a base d'asta è pari al prezzo di stima decurtato del venticinque per cento.

14. L'aggiudicazione è condizionata al versamento quale caparra di un importo pari al venti per cento del prezzo di aggiudicazione da effettuarsi entro i cinque giorni successivi alla chiusura della seduta con le modalità indicate dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio. In caso di omesso versamento la Regione ha facoltà di dare corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.

15. Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applicano, in quanto compatibili, gli art. 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 81, 82, 83, 85, 88 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), e successive modificazioni, con le modalità contenute nel disciplinare di cui all'articolo 6 bis della presente legge.

16. Il contratto di vendita è stipulato dal dirigente responsabile della struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio entro quattro mesi dall'aggiudicazione; nel caso in cui l'acquirente abbia presentato richiesta di mutuo, il termine per la stipulazione del contratto può essere differito fino all'erogazione del mutuo stesso e comunque non oltre otto mesi dall'aggiudicazione. Qualora, per fatto dell'interessato, la stipulazione non avvenga nel detto termine, l'aggiudicazione è revocata, con incameramento della caparra di cui al comma 14 e, in tale caso, la Regione ha facoltà di dare corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.

17. Le disposizioni della presente legge si applicano ai beni immobili del patrimonio disponibile regionale da trasferire a titolo oneroso ad esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da trasferire agli aventi titolo ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).";

i) all'articolo 10 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'avviso d'asta è adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio ed è pubblicato, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la gara, nel sito internet della Regione nella sezione "Amministrazione trasparente" e, ove il valore economico del bene sia particolarmente elevato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e su due dei quotidiani scelti tra quelli maggiormente diffusi a livello nazionale e regionale."

j) all'articolo 11, comma 2 le parole "della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)" sono sostituite dalle seguenti "del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)";

k) l'articolo 12 è abrogato;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

l) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 (Affidamento del servizio di gestione amministrativa, gestione tecnica e valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della Regione Campania)

1. La gestione amministrativa, la gestione tecnica e l'alienazione degli immobili disponibili della Regione Campania possono essere affidate ad enti o a società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare. La valorizzazione del suddetto patrimonio immobiliare può essere affidata ad enti o a società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare e/o finanziario, intendendosi per valorizzazione anche l'utilizzo di strumenti di finanza immobiliare e/o strutturata che siano funzionali alle esigenze della Regione Campania.

2. Le modalità di affidamento di cui al comma 1 sono regolate con il disciplinare di cui all'articolo 6 bis della presente legge.”.

m) all'articolo 15 le parole “dell'art. 78 della legge regionale del 27 luglio 1978, n. 20 (Ordinamento contabile della Regione Campania)” sono sostituite con le seguenti “dell'art. 48 della legge regionale 30 aprile 2002, n.7 (Ordinamento contabile della Regione Campania).”



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Art. 11

Semplificazioni in materia di riscossione coattiva e di bilancio

1. La riscossione coattiva dei tributi, delle entrate patrimoniali, delle sanzioni amministrative e delle altre entrate gestite direttamente dalla regione Campania può essere effettuata tramite ruolo.
2. La riscossione coattiva dei tributi, delle entrate patrimoniali, delle sanzioni amministrative e delle altre entrate gestite direttamente dalla regione Campania può essere effettuata altresì tramite la procedura dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato). In tal caso sono applicabili le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in quanto compatibili.
3. L'ingiunzione fiscale deve indicare:
 - a) l'accertamento della base imponibile, la determinazione del tributo dovuto ovvero l'accertamento della entrata patrimoniale, la quantificazione delle sanzioni amministrative anche tributarie, degli interessi moratori, se previsti, e delle spese del procedimento;
 - b) la motivazione;
 - c) l'ordine, emesso dal competente ufficio della regione Campania, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta e le modalità di estinzione dell'inadempienza;
 - d) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'ingiunzione e il responsabile del procedimento;
 - e) l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame dell'ingiunzione in sede di autotutela;
 - f) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere.
4. L'atto di accertamento e l'ingiunzione fiscale costituiscono titolo esecutivo e definitivo per l'avvio delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
5. La notificazione dell'ingiunzione fiscale e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente o al debitore dell'amministrazione è effettuata mediante Ufficiale Giudiziario, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), secondo le disposizioni del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), ovvero mediante invio di raccomandata postale con avviso di ricevimento secondo le procedure previste dall'art. 14 della L. 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) e successive modificazioni e integrazioni, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'articolo 3 comma 5 del D.L. del 15/9/1990, n. 261 (Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato), convertito in L. 12 novembre 1990, n. 331 e successive modificazioni e integrazioni. La notificazione può essere altresì eseguita, previa convenzione tra comune e regione, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
6. Sulle somme richieste a mezzo di ingiunzione fiscale, di cui ai commi precedenti, il debitore può richiedere la dilazione del pagamento con esclusione dei diritti di notifica nei casi e con le modalità previste dall'art. 19 del D.P.R. 602/73 per le somme iscritte a ruolo. L'importo della



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

singola rata non può, comunque, essere inferiore ad euro 150,00. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi nella misura e con le modalità di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973.

7. Al fine di efficientare i contenziosi regionali, le economie realizzate sulle spese finanziate con le entrate derivante dal maggior gettito di imposta per l'annualità 2013 riferito alle maggiorazioni fiscali destinate al piano di rientro dei trasporti sono rifinalizzate a copertura degli oneri derivanti dalla definizione dei contenziosi, anche extra-giudiziali, a qualsiasi titolo gravanti sulle strutture commissariali operanti nel campo delle infrastrutture regionali.

8. Al comma 85 dell'art.1 della Legge Regionale 6 maggio 2013, n.5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della regione Campania (Legge finanziaria 2013) prima della parola "rimborsata" è inserito il seguente testo: "anticipata dalla Regione Campania, dalla quale è corrisposta direttamente ai proprietari dei suoli oggetto di acquisizione e successivamente"



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Art. 12

Abrogazioni, clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale);
- b) il comma 181 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)).
- c) il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 (Sistema di Protezione Civile in Campania).

2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. L'amministrazione provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

All'articolo 2, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5 bis. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla predisposizione di linee di indirizzo per la predisposizione del bilancio sugli oneri amministrativi anche attraverso un tariffario, adottato con la metodologia dei costi standard, dei principali adempimenti per cittadini e imprese, nonché i modelli da utilizzare per la quantificazione degli oneri in ciascun provvedimento normativo e per la redazione del bilancio degli oneri amministrativi."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende replicare a livello regionale quanto fatto dal legislatore nazionale con il DPCM 25/01/2013 che ha fornito alle amministrazioni statali delle linee guida per la predisposizione del bilancio sugli oneri, anche attraverso un tariffario (costi standard) dei principali adempimenti per cittadini e imprese, nonché i modelli da utilizzare per la quantificazione degli oneri in ciascun provvedimento normativo e per la redazione del bilancio.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2.1 *Revis*



Consiglio Regionale della Campania

Emendamento

Al Disegno di legge reg. gen. 433 Avente ad oggetto "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017".

All'articolo 2 inserire il seguente comma aggiuntivo:

comma 7 - «In caso di pendenza di condono edilizio, il proprietario e/o conduttore può depositare la segnalazione certificata per attestare la relativa agibilità ove i relativi locali detengano i requisiti di natura sanitaria così come prescritti dall'art. 24 T.U. Edilizia. Tale segnalazione deve contenere, a pena di inefficacia, il termine di 24 mesi di validità temporale, l'attestazione dell'avvenuta integrazione della pratica di condono edilizio cui essa si riferisce, nonché essere condizionata dell'esito positivo del procedimento di sanatoria».

Relazione illustrativa all'emendamento

Il presente emendamento, che non comporta alcun aggravio di spesa, serve a semplificare alcune procedure di autorizzazione con il rilancio dell'agibilità condizionata laddove sussistano le condizioni consentite dalla norma regionale vigente. In particolare alcuni Comuni della Campania necessitano di una norma di chiarimento regionale che renda omogeneo il regime autorizzatorio sulle attività terziarie visto che in altri Comuni già vengono rilasciati i certificati di agibilità temporanea.

Per meglio comprendere siffatti emendamenti, occorre partire dalla sentenza del CdS n°1543 del 2005 la quale prevedeva il seguente dictum: "Quanto sopra non impedisce, naturalmente, nelle more di un procedimento di sanatoria edilizia, il rilascio del titolo abilitante di natura sanitaria quando i locali rispondano ai relativi requisiti; ma ciò può avvenire, in effetti, in via condizionata all'acquisizione del medesimo titolo edilizio in sanatoria". Tuttavia tale decisione va temperata con altre decisioni di segno negativo: si guardi al Tar Campania Napoli n°5293 del 2012, il quale ha provveduto ad annullare anche il regolamento comunale di Gragnano nella parte in cui prevedeva tale asserzione sostenendo quanto appresso: "La recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha infatti avuto modo di osservare che "la conformità dei manufatti alle norme urbanistico - edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità, come si evince dagli artt. 24, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001 e 35, comma 20, L. n. 47 del 1985; del resto, risponde ad un evidente principio di ragionevolezza escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione è preordinata la disciplina urbanistico - edilizia" (cfr. Consiglio Stato, V, 30 aprile 2009, n. 2760; in senso analogo T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 01-08-2012, n. 1447). In verità il richiamato CdS del 2009 mitiga la decisione in parola, nel senso che: "Il primo giudice ha osservato che l'art. 3, co. 7, della legge 25 agosto 1991 n. 287, nel disporre che "le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici", richiede ai fini del rilascio di dette autorizzazioni che l'autorità amministrativa verifichi non solo la presenza di presupposti e requisiti in materia di attività commerciale, ma anche l'accertamento della conformità dei locali da utilizzare per l'attività autorizzanda alle norme predette, sia sotto il profilo edilizio-urbanistico sia sotto quello igienico-sanitario, e che pertanto tale accertamento ne costituisca anch'esso presupposto indefettibile, sicché se i locali non risultino conformi l'autorizzazione non può essere rilasciata. Circa il caso di specie, rilevato che il locale in questione è stato oggetto di istanza di condono edilizio presentata in data 28 settembre 1995, non ancora definita dall'amministrazione comunale, ha ritenuto che tale circostanza renda

2.2



Consiglio Regionale della Campania

illegittima l'autorizzazione rilasciata in quanto essa riguarda un'attività da svolgersi in locale che, in primo luogo, "risulta non conforme alla disciplina edilizia e urbanistica, né 'ricondotto a conformità' per effetto dell'accoglimento dell'istanza di condono presentata"; in secondo luogo, "è oggetto di una certificazione provvisoria di agibilità non prevista dall'ordinamento e che, essa stessa, non può che riguardare manufatti comunque conformi alla disciplina edilizia ed urbanistica"; in terzo luogo, perché "in presenza di una certificazione comunque avente efficacia temporaneamente definita (un anno), laddove l'autorizzazione risulta rilasciata senza particolari prescrizioni temporali (e quindi fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio)". Come può evincersi dalla massima, il Csd ha elencato una serie di parametri, tra cui anche la durata temporale dell'eventuale titolo di agibilità condizionato. Anzi, le sentenze del CdS hanno da ultimo mutato orientamento, sostenendo che una cosa è il certificato di agibilità; altra cosa è il titolo edilizio legittimante. In proposito si guardi la seguente sentenza del CdS n° 2014/4309, secondo cui: "Denuncia d'inizio attività edilizia e certificato di agibilità non soggiacciono necessariamente a disciplina identica, trattandosi di provvedimenti collegati a presupposti diversi e che danno vita a conseguenze disciplinari non sovrapponibili, atteso che funzione del certificato di agibilità è accertare che l'immobile, al quale si riferisce, è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti; invece funzione specifica della d.i.a. è il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche; pertanto, i diversi piani ben possono convivere sia nella forma fisiologica della conformità dell'edificio ad entrambe le tipologie normative, sia in quella patologica di una loro divergenza". Ancora più importante appare la seguente decisione del CdS n°1220/2014, la quale illustra "... i diversi provvedimenti qui rilevanti, ossia il permesso di costruire ed il certificato di agibilità, sono collegati a presupposti diversi e danno vita a conseguenze disciplinari non sovrapponibili. Infatti, il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l'immobile al quale si riferisce è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti (come espressamente recita l'art. 24 del Testo unico dell'edilizia), mentre il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche è oggetto della specifica funzione del titolo edilizio. Il che comporta che i diversi piani ben possano convivere sia nella forma fisiologica della conformità dell'edificio ad entrambe le tipologie normative, sia in quella patologica di una loro divergenza (per cui, correttamente il primo giudice ha ricordato episodi giurisprudenziali in cui si è affermata l'illegittimità del diniego della agibilità motivato unicamente con la difformità dell'immobile dal progetto approvato – Consiglio di Stato, sez. V, 6 luglio 1979 n. 479 – oppure, in senso opposto, l'irrilevanza del rilascio del certificato di agibilità come fatto ostativo al potere del sindaco di reprimere abusi edilizi – id., 3 febbraio 1992 n. 87 – o alla revoca di un eventuale precedente ordine di demolizione delle opere – id., 15 aprile 1977 n. 335)". Tali ultime sentenze del CdS pongono su diversi piani quello edilizio e quello dell'agibilità: in tale guisa la norma regionale eventualmente adottata sembrerebbe in linea con la giurisprudenza più recente del CdS. A sostegno di tale assunto sovviene anche una decisione del Tar Roma n°3871 del 2008, secondo la quale: "È illegittima la determinazione dirigenziale recante cessazione dell'attività di comunità alloggio per anziani, adottata in ragione delle carenze documentali addebitate alla ricorrente (mancata produzione della concessione edilizia in sanatoria e del certificato di agibilità dell'immobile ove viene svolta l'attività ricettiva), ove venga accertata la pendenza del procedimento di condono e l'avvenuta produzione di tutta la documentazione necessaria da parte dell'istante, dipendendo l'assenza del titolo edilizio esclusivamente dall'inerzia dell'Amministrazione procedente, finché dura la pendenza del procedimento di condono". Tale decisione supporta l'ulteriore apporto normativo dell'emendamento di cui sopra, ovvero la completezza documentale della pratica di condono edilizio.

Ad iniziativa del Consiglieri regionale

On Dott Alfonso Longobardi

segue
2.2



Gruppo Forza Italia

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE: “REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO
– LEGGE ANNUALE DI SEMPLICAZIONE 2017” (REG.GEN.N. 433)**

Articolo 3

All’articolo 3 è aggiunto il seguente comma “Le nomine di Commissari per la direzione di enti, società ed uffici della Regione devono avere carattere di eccezionalità, straordinarietà e non ripetitività, e deve trovare espressa previsione di legge. Essi hanno una durata non superiore ai sei mesi. Qualora, per qualsiasi motivo, il Commissariamento debba prolungarsi oltre il termine dei sei mesi la scelta del Commissario deve avvenire mediante procedura valutativa comparativa previo interpello, garantendo principi di trasparenza e rotazione.”

Relazione Tecnica

L’emendamento intende porre una regolamentazione all’uso non sempre opportuno della figura di un Commissario per la direzione di società, enti ed uffici regionali, stabilendo principio di trasparenza e rotazione degli incarichi

Relazione Finanziaria

L’emendamento non comporta oneri.

Il Consigliere

Armando Cesaro






Gruppo Forza Italia

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE: “REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO
– LEGGE ANNUALE DI SEMPLICAZIONE 2017” (REG.GEN.N. 433)**

Articolo 3

All’articolo 3 è aggiunto il seguente comma *“La Giunta Regionale adotta e modifica ogni anno il Piano strategico di comunicazione Istituzionale secondo gli standard previsti con allegato budget disponibile, collegato alle voci del Bilancio Gestionale, ed articolato secondo gli strumenti scelti per comunicare.”*

Relazione Tecnica

La norma si rende necessaria al fine di garantire ampia conoscenza e trasparenza circa le risorse utilizzate per la comunicazione istituzionale dell’Ente.

Relazione Finanziaria

L’emendamento non comporta oneri.

Il Consigliere

Armando Cesaro

3.2



Gruppo Forza Italia

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE: “REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO
– LEGGE ANNUALE DI SEMPLICAZIONE 2017” (REG.GEN.N. 433)**

Articolo 3

All’articolo 3 è aggiunto il seguente comma “*La Regione Campania, nell’ambito dell’assegnazione delle risorse destinate a bandi e avvisi pubblici, a valere su fondi propri, nazionali e comunitari, adotta, in via prioritaria, ~~adotta~~ in fase di ripartizione il criterio del peso demografico su base provinciale.*”

Relazione tecnica

Tale emendamento si propone promuovere in ragione del principio di rappresentatività demografica, una più equa distribuzione delle risorse di competenza regionale.

Relazione finanziaria

L’emendamento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

Il Consigliere

Armando Cesaro

3.3



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

All'articolo 4, dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4 bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale realizza un'analisi di fattibilità della migrazione della totalità dei sistemi informatici utilizzati in Regione Campania verso software Open Source e soluzioni cloud. L'analisi tiene conto di tutti i prodotti software specificatamente acquisiti e commissionati dalla Regione Campania nel tempo per proprie esigenze, al fine di valutarne la trasferibilità su sistema operativo Open Source. La Regione quando utilizza un software proprietario motiva la ragione della scelta. Entro un anno si provvede alla sostituzione su tutti i terminali utilizzati dai dipendenti della Regione a scopo di segreteria o produzione documenti dei sistemi proprietari con equivalenti sistemi operativi e suite di applicazioni da ufficio, entrambi open source e gratuiti. In funzione della più ampia riconversione verso sistemi open, la Regione nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico, privilegia i programmi appartenenti alla categoria del software libero e i programmi il cui codice è ispezionabile dal titolare della licenza. La Regione rende disponibili come software libero i programmi informatici sviluppati in base a proprie specifiche esigenze, finanziati con fondi pubblici. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si fa fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente."

Relazione descrittiva

Il Parlamento europeo, ha ribadito la propria posizione in merito alla sostituzione sistematica di software proprietari, sostenendo la necessaria migrazione verso soluzioni software open source, attraverso l'introduzione di un criterio di scelta obbligatoria delle soluzioni open a favore di quelle proprietarie in tutte le future procedure di appalto per il settore ICT.

Relazione tecnico finanziaria

La disposizione genera risparmi di spesa.

H. I

Reis C



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

All'articolo 4, dopo il comma 4 inserire il seguente:

"1 bis. In applicazione del principio della priorità digitale, la Regione Campania promuove la trasparenza nelle attività del Consiglio e della Giunta regionale, delle Commissioni consiliari, nei tavoli di lavoro tecnici della Giunta e del Consiglio regionale e in ogni riunione di carattere tecnico o politico aperta al pubblico, attraverso l'attivazione sui rispettivi portali web istituzionale un'area denominata "partecipa alle riunioni regionali" che permette al singolo cittadino di seguire in diretta streaming la riunione. La Regione Campania attrezza le sale riunioni di una webcam e si dota di un canale di trasmissione pubblico e gratuito."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende dare concreta attuazione al principio del digital first, inserendo uno strumento di promozione della trasparenza nelle attività di Commissione e nei tavoli tecnici aperti al pubblico.

A tal fine, la Regione pubblica le dirette streaming di tali riunioni e dota le sale riunioni di apposita dotazione tecnologica.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti a legislazione vigente.

H.2

Res



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

"Art. 4 bis

Pubblicazione dei testi normativi

1. Il Consiglio regionale, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 13 settembre 2013 n. 14 (Disposizioni in materia di trasparenza amministrativa e di valorizzazione dei dati di titolarità regionale), pubblica sul proprio sito istituzionale i testi delle leggi regionali vigenti aggiornate e coordinate con le modifiche e integrazioni successivamente intervenute.
2. La pubblicazione di cui al comma 1 è corredata dall'indicazione delle differenti formulazioni del testo che dalla data di entrata in vigore si sono succedute, dall'indicazione delle leggi, dei regolamenti e dei singoli articoli che hanno determinato tali modifiche nel corso del tempo e da un database costantemente aggiornato al fine di facilitare l'individuazione delle singole leggi e dei regolamenti.
3. La pubblicazione di cui al comma 1 è altresì corredata da note di redazione nelle quali, articolo per articolo, sono tracciabili:
 - a) i testi originariamente depositati;
 - b) gli emendamenti e i subemendamenti proposti, i relativi proponenti e l'esito della votazione sia in Commissione che in Assemblea;
 - c) i resoconti stenografici delle sedute svolte;
 - d) i resoconti stenografici delle audizioni svolte;
 - e) la cronistoria del progetto di legge, dal deposito sino alla pubblicazione, contenente le convocazioni, gli ordini del giorno e le comunicazioni istituzionali;
 - f) l'esito delle votazioni, articolo per articolo e finali sul testo, sia in Commissione che in Assemblea;
 - g) l'indicazione dei relatori di maggioranza e minoranza;
 - h) i pareri delle commissioni e l'iter delle votazioni, nonché gli eventuali progetti di legge correlati, approvati o in itinere.
4. In ogni caso la pubblicazione sul sito internet istituzionale avviene in formato aperto (open data) ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 82/2005 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 33/2013."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende inserire un articolo con il quale si attua in misura concreta sulla pubblicazione in formato aperto (open data) in ordine ai progetti di legge e regolamento.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti a legislazione vigente.

h.o. 1

Re s



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

"Art. 4 bis

Carta etica dei decisori politici regionali e misure effettive di attuazione

1. Per promuovere l'etica delle responsabilità nell'esercizio delle funzioni pubbliche, con decreto congiunto del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale, è adottata la Carta etica dei decisori politici regionali.
2. La Carta etica, pubblicata sui siti istituzionali di Giunta e Consiglio regionale, definisce un codice di comportamento che i componenti degli organi della Regione di cui all'articolo 25, comma 2, dello Statuto regionale, sono tenuti a rispettare nell'esercizio del loro mandato ed è improntata ai seguenti principi:
 - a) esercizio diligente, responsabile trasparente e motivato delle proprie funzioni;
 - b) veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione, sia all'esterno che all'interno delle istituzioni;
 - c) uso responsabile ed economico delle risorse attribuite;
 - d) rappresentazione trasparente e documentabile dei fatti di gestione economica, patrimoniale e finanziaria a garanzia della corretta gestione del denaro pubblico.
3. Per assicurare la piena applicazione di quanto previsto alla lettera a) del comma 2, il rimborso spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, è ridotto di un importo percentuale pari a un dodicesimo per ciascuna assenza, non giustificata ai sensi dell'articolo 8 della citata legge regionale, dalle sedute del Consiglio, della Giunta e delle Commissioni Consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta, fino ad un massimo di tre quarti dell'ammontare previsto.
4. I possibili risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 3 sono destinati e vincolati a misure per il sostegno al reddito dei cittadini al di sotto della soglia di povertà assoluta, secondo modalità definite di concerto tra Giunta e Consiglio regionale. A tal fine, è istituito apposito capitolo nel bilancio regionale, nelle entrate e nelle spese."

Relazione descrittiva

L'emendamento mira a inserire nell'ordinamento la Carta etica dei decisori politici regionali al fine di promuovere l'etica delle responsabilità nell'esercizio delle funzioni pubbliche.

L'emendamento prevede altresì misure per l'effettiva attuazione, consistente nella decurtazione del rimborso spese per l'esercizio del mandato in relazione all'assenza non giustificata dai lavori di Consiglio e Commissione.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

H.O.2



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

Sopprimere l'articolo 5.

Relazione descrittiva

L'emendamento intende sopprimere l'articolo 5 in quanto il comma 1 parla genericamente di attività meritevoli di essere comunicate ai cittadini, senza specificare di quali attività si tratta.

Letto in combinato disposto con il comma 2, la norma rischia di divenire pericolosa in quanto non saranno più oggetto di pubblicazione sul BURC una serie di informazioni e atti che invece hanno necessità di essere pubblicati sul bollettino ufficiale per fini notiziali e di rilevanza esterna.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

5.1

[Handwritten signature]



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo consiliare Campania libera – PSI – Davvero Verdi
Il Presidente

EMENDAMENTO AL DDL “REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE” R.G. n. 433

Sostituire l’articolo 5 con il seguente:

“Art. 5

Ulteriori obblighi di trasparenza e misure per l’accesso civico agli atti di interesse regionale

1. Per la piena conoscibilità dell’azione amministrativa, in attuazione del principio del libero accesso agli atti pubblici di interesse regionale di cui agli articoli 5 e 7-bis, comma 3, del decreto legislativo 33/2013, nel rispetto delle linee guida recanti “Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico” approvate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, la Giunta regionale e il Consiglio Regionale, ciascuno per quanto di competenza, pubblicano sui propri siti Internet istituzionali, in aggiunta alle informazioni e ai documenti già obbligatori per legge, i seguenti dati:

- a) tutti gli ordinari del giorno delle sedute di Giunta regionale;**
- b) tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale con tutti i relativi atti e le modalità di attuazione;**
- c) elenco di tutti i progetti e delle iniziative a qualunque titolo finanziate, in tutto o in parte, con fondi regionali, ai sensi dell’articolo 4bis, comma 2, del decreto legislativo 33/2013, e relativa rendicontazione;**
- d) rendicontazione dell’impiego dei fondi strutturali europei;**
- e) rapporti periodici sulle attività della Centrale unica di committenza regionale e della struttura amministrativa regionale competente per gli acquisti, le procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture;**
- f) stato di attuazione delle leggi regionali con indicazione dei relativi atti adottati nei termini previsti dalle leggi o non adottati e dei relativi motivi;**
- g) tutti i resoconti stenografici, anche sommari, delle sedute delle Commissioni e del Consiglio, da pubblicarsi inderogabilmente entro le quarantotto ore successive alla conclusione della seduta;**

5,2

feb



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo consiliare Campania libera – PSI – Davvero Verdi

Il Presidente

h) schede di lettura, relazioni di accompagnamento, analisi d'impatto della regolazione, analisi tecnico-normativa e atti preparatori di disegni e proposte di legge, a pena di improcedibilità degli stessi;

i) i calendari delle audizioni presso le commissioni consiliari ed il relativo elenco dei partecipanti;

l) tutti gli ordini del giorno dell'ufficio di Presidenza del Consiglio;

m) tutte le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio con relativi atti e modalità di attuazione;

n) tutti gli atti relativi a concessioni di patrocini, anche gratuiti, da parte del Consiglio o della Giunta regionale con relativa motivazione;

o) tutti i decreti e le determine dirigenziali nel rispetto della normativa sulla tutela e la riservatezza dei dati personali e della normativa contabile;

2. All'articolo 27 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria 2009), dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:

“6-bis. Nel BURC sono pubblicati, anche ai fini dell'efficacia integrativa dell'atto a norma di legge:

a) le leggi e i regolamenti della Regione, con i relativi allegati;

b) i documenti e gli atti la cui pubblicazione è richiesta dall'autorità giudiziaria ove prevista, quale obbligatoria, da una specifica norma di legge nazionale o regionale richiamata puntualmente in fase di pubblicazione;

c) gli atti amministrativi generali a norma di legge.

6-ter. In attuazione della normativa nazionale vigente in materia, sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio, in una apposita sotto-sezione della sezione “Amministrazione trasparente”, in aggiunta alle informazioni e ai documenti la cui pubblicazione è già obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 33/2013, tutti i decreti e le determine dirigenziali, fatta salva la tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Per i decreti di natura contabile, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.), la pubblicazione è disposta successivamente all'avvenuta regolare annotazione dell'operazione nelle scritture contabili da parte della struttura amministrativa regionale competente in materia di risorse finanziarie.”

segue 5.2

FEB



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo consiliare Campania libera – PSI – Davvero Verdi
Il Presidente

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento, al fine di garantire la massima trasparenza nelle attività istituzionali e il pieno accesso agli atti in cui queste si esplicano, provvede ad elencare puntualmente al comma 1 gli atti e i dati da pubblicare sui siti internet istituzionali, in aggiunta ai documenti la cui pubblicazione è già obbligatoria per legge. Conseguentemente, provvede a modificare il comma 2 al fine di renderne coerenti i contenuti.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Consiglio regionale della Campania
Gruppo Campania Libera, PSI, Davvero Verdi
Il Presidente
Francesco Emilio Borrelli

segue
5.2



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

All'articolo 5, sostituire il comma 2 con il seguente:

"1. All'articolo 27 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria 2009), dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Nel BURC sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, con i relativi allegati, i documenti e gli atti la cui pubblicazione è richiesta dall'autorità giudiziaria ove prevista, quale obbligatoria, da una specifica norma di legge nazionale o regionale richiamata puntualmente in fase di pubblicazione, gli atti amministrativi generali a norma di legge, tutte le deliberazioni della Giunta regionale e tutti i decreti e le determine dirigenziali, fatta salva la tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché ogni altro atto amministrativo da pubblicare ai sensi della normativa statale vigente.".

Relazione descrittiva

L'emendamento intende riformulare l'articolo 5 in quanto restringe in maniera troppo limitante la fruibilità degli atti regionali da parte dei cittadini.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti a legislazione vigente.

5.3



Gruppo Forza Italia

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE: “REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO
– LEGGE ANNUALE DI SEMPLICAZIONE 2017” (REG.GEN.N. 433)**

Articolo 5

All’articolo 5 è aggiunto il seguente comma: “La Giunta, in seguito a provvedimenti di variazione di bilancio, rende pubblico secondo le forme di cui al comma 1 del presente articolo il gestionale aggiornato.”

Relazione Tecnica

L’emendamento semplifica le modalità di lettura del gestionale.

Relazione Finanziaria

L’emendamento non comporta oneri

Il Consigliere

Armando Cesaro

5.4



Gruppo Forza Italia

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE: “REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO
– LEGGE ANNUALE DI SEMPLICAZIONE 2017” (REG.GEN.N. 433)**

Articolo 5

All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma “Le delibere di Giunta regionale che abbiano ad oggetto interventi di programmazione o destinazione di risorse o comunque effetti diretti o indiretti sul ciclo economico del sistema regionale sono accompagnate da un cronoprogramma che espliciti tempi, modi di applicazione e scadenze dell'atto adottato.

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento ha l'obiettivo di rendere il processo di programmazione e indirizzo delle risorse sempre più chiaro e trasparente per il cittadino e più in generale per gli stakeholders.

RELAZIONE FINANZIARIA

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

Il Consigliere

Armando Cesaro

5.5



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

"Art. 5 bis
Misure per la trasparenza

"1. La Giunta regionale pubblica in apposita sezione del sito web istituzionale la corrispondenza ufficiale con i Ministeri e con il Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alle interlocuzioni sulle possibili impugnative delle leggi regionali, in ingresso e in uscita durante i sessanta giorni che intercorrono tra la pubblicazione della legge regionale e il termine per il ricorso.".

Relazione descrittiva

L'emendamento intende inserire nell'elenco dei dati da pubblicare anche gli atti, i documenti e la corrispondenza ufficiale con i Ministeri e con il Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alle interlocuzioni sulle possibili impugnative delle leggi regionali, in ingresso e in uscita durante i sessanta giorni che intercorrono tra la pubblicazione della legge regionale e il termine per il ricorso.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti a legislazione vigente.

5.0.1



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

"Art. 5 bis
Misure per la trasparenza

"1. Il Consiglio regionale pubblica in apposita sezione del sito web istituzionale la percentuale di partecipazione dei Consiglieri regionali alle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni, permanenti, speciali e di inchiesta, di cui fanno parte, nonché il numero di giustificazioni in caso di assenza trasmesse alle competenti strutture amministrative ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 1996."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende inserire nell'elenco dei dati da pubblicare anche la percentuale di partecipazione dei Consiglieri regionali alle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni, permanenti, speciali e di inchiesta, di cui fanno parte, nonché le richieste di giustificazione in caso di assenza ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 1996

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti a legislazione vigente.

5.0.2

10



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

"Art. 5 bis
Misure per la trasparenza

"1. Il Consiglio regionale pubblica in apposita sezione del sito web istituzionale i riflessi filmati delle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni e di ogni altra riunione, conferenza o incontro aperto al pubblico tenuto nelle sedi di Giunta e Consiglio e per le quali si dispone di materiale audio-video nei formati adatti alla riproduzione."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende inserire nell'elenco dei dati da pubblicare anche i riflessi filmati delle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni e di ogni altra riunione, conferenza o incontro aperto al pubblico tenuto nelle sedi di Giunta e Consiglio e per le quali si dispone di materiale audio-video nei formati adatti alla riproduzione.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti a legislazione vigente.

5.0.3



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5 bis
Partecipazione ai lavori del Consiglio regionale

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, dello Statuto regionale, il Consiglio regionale assicura la più ampia partecipazione ai processi decisionali legislativi regionali attraverso la consultazione dei portatori di interesse pubblici e privati per la quantificazione e valutazione degli impatti potenziali e attesi della regolamentazione in coerenza con i principi della "Better Regulation" di cui alla comunicazione della Commissione Europea COM(2015)215 del 19 maggio 2015.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale è istituita, in modo visibile e facilmente riconoscibile, una sezione denominata "Partecipa Consiglio" in cui sono pubblicati gli schemi dei progetti di legge per acquisire commenti, osservazioni, proposte, da parte di chiunque ne abbia interesse.
3. La struttura amministrativa competente nel coordinamento dell'attività legislativa è tenuta a comunicare gli esiti della procedura di consultazione nell'analisi di impatto della regolamentazione allegata al disegno di legge.".

Relazione descrittiva

L'emendamento intende inserire un articolo sulla partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse alla redazione dei progetti di legge promossi dai Consiglieri regionali.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti a legislazione vigente.

5.0.4

[Signature]

Emendamento al “Disegno di legge “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017” (Reg. Gen. 433)

Al “Disegno di legge “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017” apportare le seguenti modifiche:

- All’ Articolo 6 sopprimere il comma 6.

Relazione descrittiva

L’emendamento si rende necessario in quanto ciò che è declinato nel suddetto comma non è oggetto di semplificazione ma, di fatto, dà mandato alla Giunta di deliberare, con proprio atto, le indicazioni in materia di qualità ambientale, efficientamento energetico e di sicurezza nel trasporto marittimo.

Relazione finanziaria

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale

La firmataria

Carmela Fiola (PD)



6.1



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

"Art. 6 bis

Misure in materia di semplificazione in materia di tutela del consumatore e tutela della salute

1. La Regione, in coerenza con i poteri del commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Campania, attiva specifici protocolli di intesa con AASSLL e rappresentanti della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) per l'utilizzazione da parte delle persone affette da celiachia del budget mensile assegnato per alimenti dietetici senza glutine rimborsabili dal servizio sanitario nazionale anche nei punti vendita convenzionati della GDO."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende, in coerenza con i poteri del commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Campania, attivare specifici protocolli di intesa con AASSLL e rappresentanti della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) per l'utilizzazione da parte delle persone affette da celiachia del budget mensile assegnato per alimenti dietetici senza glutine rimborsabili dal servizio sanitario nazionale anche nei punti vendita della GDO e non solo nelle farmacie e nei negozi specializzati.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

6.0.1

ke c



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

"Art. 6 bis

Disposizioni per la semplificazione burocratica dei procedimenti amministrativi per l'assistenza alle persone disabili

1. E' istituita, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, la zona a burocrazia zero per la disabilità nella Regione Campania.
2. Per snellire i procedimenti amministrativi in tema di politiche a sostegno delle persone affette da disabilità, la Regione provvede alla riorganizzazione del sistema dell'assistenza attraverso la semplificazione dell'accesso ai documenti e alle certificazioni.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida per la semplificazione e l'innovazione tecnologica dell'assistenza alle persone disabili. Le linee guida definiscono gli strumenti e i programmi per:
 - a) ridurre al minimo gli adempimenti formali attraverso la creazione di portali telematici in grado di soddisfare più esigenze contemporaneamente e rendere accessibile, anche alle amministrazioni coinvolte, in un solo contenitore tutti i procedimenti amministrativi inerenti al tema della disabilità;
 - b) ammodernare in chiave tecnologica i procedimenti sulle seguenti aree tematiche: rilascio di certificazioni, visite fiscali e di riconoscimento, accompagnamento, terapie di psicomotricità, tagliandi per il parcheggio, ruolo degli insegnanti di sostegno, digitalizzazione delle procedure e dell'accesso ai documenti, aggiornamento alle moderne tecniche terapeutiche.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione è autorizzata a predisporre appositi protocolli di intesa e accordi di programma quadro con gli enti locali e con i soggetti preposti ai procedimenti amministrativi inerenti alla disabilità."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende favorire l'avvio di procedure di semplificazione burocratica dei procedimenti amministrativi che riguardano l'assistenza alle persone disabili. Una zona a burocrazia zero per la disabilità è necessaria al fine di ridurre al minimo gli adempimenti formali attraverso la creazione di portali telematici in grado di soddisfare più esigenze contemporaneamente e rendere accessibile in un solo contenitore tutti i procedimenti amministrativi sul tema.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

6.0.2



Gruppo Forza Italia

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE : “REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO
- LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017” (REG.GEN.N.433)**

EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

Il comma 1 dell’art. 9 (Semplificazione in materia di impresa agricola e ulteriori modifiche legislative) è soppresso.

IL CONSIGLIERE

Severino Nappi
Severino Nappi

Relazione

La norma, contrariamente agli obiettivi di semplificazione dichiarati nel testo, snatura completamente il significato e le finalità della l.r. 2 agosto 1982, n. 41.

Tale disposizione è nata con l’unico scopo di favorire la capacità aggregativa delle organizzazioni associative dei coltivatori diretti attraverso la concessione di contributi in proporzione della loro rappresentanza.

Con la norma in questione, invece, si estende il diritto a tali provvidenze in favore anche delle associazioni rappresentative di una “categoria” giuridica e sociale assai differente, quella degli imprenditori e delle imprese, e cioè di soggetti che svolgono attività in forma organizzativa, peraltro avvalendosi del contributo proprio di lavoratori subordinati.

Dunque lungi dal favorire il rafforzamento di soggetti particolarmente deboli del nostro sistema produttivo (appunto quello dei coltivatori diretti), la disposizione, introduce un pericoloso precedente, stabilendo un’equiparazione tra lavoratori e imprenditori che è estranea persino alla tradizione del sistema di rappresentanza dei corpi intermedi.

9.1

Emendamento al “Disegno di legge “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017” (Reg. Gen. 433)

Al “Disegno di legge “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017” apportare le seguenti modifiche:

- All’ Articolo 9 sopprimere il comma 10.


Relazione descrittiva

L’emendamento si rende necessario in quanto ciò che è declinato nel suddetto comma, pur essendo nel merito condivisibile, non è oggetto di semplificazione ma, di fatto, si limita a modificare in parte la Legge n. 15 del 2014, un testo che invece andrebbe rivisto nella sua interezza per renderlo più armonico, più chiaro e funzionale ai cittadini.

Relazione finanziaria

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale

La firmataria
Carmela Viola (PD)



G. 2



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

Sopprimere l'articolo 10.

Relazione descrittiva

L'emendamento intende sopprimere la norma di razionalizzazione della disciplina sulla gestione e alienazione dei beni regionali in quanto potenzialmente lesiva nei confronti dell'ordinamento regionale.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

10.2 ke C.



Disegno di legge recante

"Regione Campania Casa di Vetro — Legge annuale di semplificazione 2017"

EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

La lettera "l" dell'art. 10 (Razionalizzazione della disciplina sulla gestione ed alienazione dei beni regionali) è soppressa.

Il Consigliere

Severino Nappi

Relazione

La disposizione intende introdurre un sistema di gestione del patrimonio, noto anche come "*facility management*" immobiliare, che è già stato sperimentato da altre Pubbliche Amministrazioni del Paese con esiti assai negativi.

10.2



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

All'articolo 10, al comma 1, sopprimere la lett. l).

Relazione descrittiva

L'emendamento intende sopprimere la lett. l) che dispone l'affidamento del servizio di gestione amministrativa, tecnica e valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare regionale a enti o società individuate con procedura competitiva.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

10.3



Consiglio Regionale
della Campania

EMENDAMENTO al disegno di legge “Regione Campania Casa di Vetro – legge annuale di semplificazione 2017” Registro generale 433.

Al disegno di legge “Regione Campania Casa di Vetro – legge annuale di semplificazione 2017” Registro generale 433 apportare le seguenti modifiche:

Sostituire con il seguente testo l’art.10 comma 1~~4~~, lettera L numero 1:

1. La gestione amministrativa, la gestione tecnica e l’alienazione degli immobili disponibili della Regione Campania possono essere affidate ad enti o a società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare; la valorizzazione del patrimonio immobiliare può essere affidata a enti o a società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare *e/o finanziario, intendendosi per valorizzazione anche l'utilizzo di strumenti di finanza immobiliare e/o strutturata che siano funzionali alle esigenze della Regione.*
Gli enti o le società affidatarie sono individuate con procedura competitiva.

Relazione descrittiva

L’emendamento si rende necessario per puntualizzare la necessità di una competenza specifica in materia finanziaria nel caso di valorizzazione dei beni diversa dall’alienazione.

Relazione finanziaria

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Napoli, 21/07/2017

Il consigliere regionale

Maria Antonietta Ciaramella

10.4



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

All'articolo 10 dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1 bis. Per favorire la migliore allocazione delle risorse e nell'ottica di un'ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio anche per razionalizzare la spesa regionale, la Regione istituisce senza maggiori oneri a carico della finanza regionale una commissione per la ricognizione del patrimonio immobiliare del sistema regionale. La Commissione effettua proposte tese a favorire:


- a) la cessione in uso o il trasferimento di proprietà di immobili inutilizzati tra gli enti regionali e gli enti strumentali, o con organismi regionali afferenti altri settori e l'ottimizzazione del loro utilizzo;
- b) l'ottimizzazione funzionale dei fitti attivi e passivi;
- c) la riduzione delle inefficienze logistiche e la segnalazione di eventuali anomalie rispetto all'ordinaria gestione del sistema immobiliare regionale."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende costituire, senza maggiori oneri a carico della finanza regionale una commissione che esamini proposte tese a favorire la cessione in uso o il trasferimento di proprietà di immobili inutilizzati tra gli enti regionali e gli enti strumentali, o con organismi regionali afferenti altri settori, anche per ottimizzarne l'utilizzo e ridurre eventuali fitti passivi.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed è funzionale alla creazione di nuovi risparmi connessi all'ottimizzazione degli immobili inutilizzati.


10.5



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

All'articolo 10 dopo il comma ~~8~~¹ inserire il seguente:

~~8~~¹ bis. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016), dopo le parole: "armonizzazione contabile," sono inserite le seguenti: "nonché secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 45, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.)".

Relazione descrittiva

L'emendamento intende precisare che il regolamento regionale che dovrà provvedere al riordino istituzionale e organizzativo del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblico deve tenere conto della norma statale che stabilisce che nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

10.6



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

"Art. 10 bis
Semplificazioni della spesa sanitaria

1. La Regione Campania, in coerenza con i poteri attribuiti al Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo sanitario, per razionalizzare la spesa sanitaria, istituisce una Commissione che, sulla base della ricognizione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (legge di stabilità regionale 2016), effettui ed esamini proposte tese a favorire la cessione in uso o il trasferimento di proprietà di immobili inutilizzati tra gli enti del settore sanitario regionale e gli enti strumentali, o con organismi regionali afferenti altri settori, anche per ottimizzarne l'uso e ridurre eventuali fitti passivi.
2. Con successivo regolamento la Giunta regionale, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza maggiori oneri a carico della finanza regionale, determina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione di cui al comma 1."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende istituire una Commissione che effettui ed esamini proposte tese a favorire la cessione in uso o il trasferimento di proprietà di immobili inutilizzati tra agli enti del settore sanitario regionale e gli enti strumentali, o con organismi regionali afferenti altri settori, al fine di ottimizzarne l'uso e ridurre eventuali fitti passivi.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

10.0.1

Reis

C



Gruppo Forza Italia

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE: “REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO
– LEGGE ANNUALE DI SEMPLICAZIONE 2017” (REG.GEN.N. 433)**

Articolo 11

All’articolo 11 è aggiunto il seguente comma: *“Alla Legge regionale n.4 del 25 Febbraio 2003 (Norme in materia di bonifica integrale) All’articolo 12 dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:1-bis Sono esclusi al pagamento della quota consortile i fabbricati di privati che ricadono nel perimetro urbano, e per i quali non vi è alcun beneficio immediato ,diretto e specifico.”*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento nasce da una sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite(sent.n.8597/96,n.877/84) dove viene chiaramente stabilito il principio che il beneficio dell'immobile debba essere diretto e specifico e che in assenza di tali circostanze particolari il pagamento del contributo non è dovuto ,e quindi la richiesta è illegittima.

RELAZIONE FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

IL CONSIGLIERE

Armando Cesaro

11.1



Gruppo Forza Italia

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE: “REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO
– LEGGE ANNUALE DI SEMPLICAZIONE 2017” (REG.GEN.N. 433)**

Articolo 11

All’articolo 11 è aggiunto il seguente comma “Nella quantificazione dei costi sostenuti nel ciclo integrato delle acque per la determinazione delle rispettive tariffe, non sono computati quelli relativi alla remunerazione del capitale iniziale laddove lo stesso sia rappresentato da contributi a carico della finanza pubblica comunque denominati”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’emendamento si rende necessario alla luce delle recenti sentenze della magistratura amministrativa che ha riconosciuto alle Società Provinciali per la gestione dei rifiuti il diritto a non corrispondere il costo di conferimento al TMV. Difatti, prudentemente, nel bilancio di previsione 2017 approvato con L.R. 4/2017 le entrate previste dalla riscossione del costo di conferimento al TMV è stata integralmente sterilizzata con l’equivalente appostamento di pari risorse al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Regione è tenuta ad intervenire regolamentando definitivamente la materia al fine di evitare un aggravio di costi a carico dei contribuenti TARI, che nel frattempo si sono visti addebitare dalle società provinciali, per il tramite dei Comuni un costo mai sostenuto e non dovuto.

Alla luce delle recenti modifiche al Piano Regionale dei rifiuti, si può ragionevolmente considerare che le entrate derivanti dalla vendita dell’energia elettrica, pur mutando il quadro di incentivi cosiddetto CP6, siano sufficienti a coprire i costi di gestione del TMV. Infatti, rispetto all’attuale regime produttivo basato su 600 mila tonnellate/anno il nuovo Piano dei Rifiuti stima una produzione di 750 mila tonnellate/anno.

RELAZIONE FINANZIARIA

L’attuale bilancio è già redatto tenuto conto della mancata riscossione del costo di Conferimento da parte delle società provinciali, pertanto l’emendamento proposto non comporta oneri aggiuntivi.

IL CONSIGLIERE

Armando Cesaro



Gruppo Forza Italia

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE: “REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO
– LEGGE ANNUALE DI SEMPLICAZIONE 2017” (REG.GEN.N. 433)**

Articolo 11

All'articolo 11 è aggiunto il seguente comma *“All'art. 5 comma 2 della L.R. 3/2017 le parole “alle spese sostenute dalle amministrazioni comunali per la gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani” sono sostituite dalle seguenti “alla riduzione del carico fiscale dovuto per la TARI”*

Relazione tecnica

L'emendamento indirizza le risorse stanziata nella legge finanziario per l'anno 2017 direttamente a favore dei cittadini mediante riduzione del carico fiscale conseguente alla TARI.

Relazione Finanziaria

L'Emendamento non comporta oneri.

Il Consigliere

Armando Cesaro



Gruppo Forza Italia

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE: “REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO
– LEGGE ANNUALE DI SEMPLICAZIONE 2017” (REG.GEN.N. 433)**

Articolo 11

All'articolo 11 è aggiunto il seguente comma “Al comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 3/2017 le parole *“sono impiegate negli interventi relativi al ciclo integrato dei rifiuti e delle acque”* sono così sostituite *“sono impiegate per la riduzione del carico fiscale dovuto per la TARI”*.”

Relazione tecnica

L'emendamento indirizza le risorse stanziare nella legge finanziario per l'anno 2017 direttamente a favore dei cittadini mediante riduzione del carico fiscale conseguente alla TARI.

Relazione Finanziaria

L'Emendamento non comporta oneri.

Il Consigliere

Armando Cesaro



Gruppo Forza Italia

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE: “REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO
– LEGGE ANNUALE DI SEMPLICAZIONE 2017” (REG.GEN.N. 433)**

Articolo 11

All'articolo 11 è aggiunto il seguente comma: *“Il comma 3 dell'art. 6 della L.R. 3/2017 è soppresso.”*

Relazione tecnica

La Giunta in violazione dell'art. 119 della Costituzione e del D.Lgs 422/1997 e smi sta trasferendo agli uffici il compito di determinare le tariffe del trasporto pubblico, in un periodo storico delicato nel quale ci sarà la completa apertura al mercato.

Relazione Finanziaria

L'Emendamento non comporta oneri

Il Consigliere

Armando Cesaro

11.5



Gruppo Forza Italia

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE: “REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO
– LEGGE ANNUALE DI SEMPLICAZIONE 2017” (REG.GEN.N. 433)**

Articolo 11

All’ Articolo 11 è aggiunto il seguente comma “La Regione copre con risorse proprie del bilancio il costo della società in house del polo ambientale di cui al comma 2 dell’art. 3 della legge n. 38 del 23 dicembre 2016. Nessun costo addebitato dalla società del polo ambientale può essere imputato al sistema tariffario del ciclo idrico e dei rifiuti.”

Relazione Tecnica

L’emendamento mira a contenere incrementi tariffari a carico dei cittadini.

Relazione Finanziaria

L’emendamento non comporta oneri.

Il Consigliere

Armando Cesaro



Gruppo Forza Italia

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE: “REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO
– LEGGE ANNUALE DI SEMPLICAZIONE 2017” (REG.GEN.N. 433)**

Articolo 11

All’articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

“All’art. 21 della L.R. n. 15/2015 il comma 9 ter è così sostituito:

“9 ter. Fino alla costituzione degli organi dell’Ente Idrico Campano, le tariffe riferite al servizio all’ingrosso di captazione ed adduzione delle acque e di fornitura e depurazione ancora in gestione della Regione Campania, sono predisposte, nel rispetto della regolazione di settore definita dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema idrico, all’esito di apposita conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss della L. n. 241/1990, alla quale partecipano i commissari di cui al precedente comma 9 e per la quale il ruolo di amministrazione procedente viene svolto dal Commissario dell’Ambito Territoriale Ottimale con la maggiore consistenza demografica”.

Relazione Tecnica

Con la norma in esame si intende individuare con certezza il soggetto competente a dare attuazione alle disposizioni regolatorie dell’AEEGSI in materia tariffaria, con riferimento ai servizi all’ingrosso per i quali la Regione Campania continua a svolgere il ruolo di gestore, fino alla piena operatività dell’Ente Idrico Campano.

In particolare, in considerazione della intervenuta istituzione di un unico ambito territoriale ottimale corrispondente all’intero territorio regionale e del fatto che, all’attualità, la regione Campania svolge in maniera unitaria i predetti segmenti del servizio idrico integrato, si è ritenuto opportuno che le relative tariffe siano predisposte attraverso il pieno coinvolgimento delle strutture commissariali dei soppressi enti d’ambito (già destinate a transitare verso il nuovo ente di governo dell’ambito), all’esito di un’istruttoria che costituirà anche un utile base conoscitiva di partenza, per le scelte che di qui a breve l’EIC sarà chiamato ad operare in subjecata materia.

È doveroso tenere in considerazione le recenti pronunce giurisprudenziali del TAR Campania del 29.05.2017 che nel merito hanno già ritenuto illegittimo quanto posto in essere dall’Amministrazione regionale.

Relazione finanziaria

La norma non comporta oneri a carico del bilancio

Il Consigliere
Armando Cesaro



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

Dott. D. Folle
21/7/17
A

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0012173/I Data: 21/07/2017 12:02
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Alla c.a.

Presidente del Consiglio Regionale

On. Rosa D'Amelio

Emendamento al D.d.L. "Regione Campania Casa di vetro. Legge annuale di semplificazione 2017" reg. 433. ARTICOLO AGGIUNTIVO

Si propongono le seguenti modifiche alla Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2014 recante "norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana".

dopo l'art. 11 introdurre l'art. 11 bis: "Agenzie per le imprese artigiane"

1. La Regione riconosce le agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), e comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", e successive modificazioni, coloro che vogliono avviare un'impresa artigiana possono rivolgersi alle agenzie di cui al comma 1.

3. Le agenzie di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 2, del Decreto del Presidente della Repubblica, 9 luglio 2010, n.159, attestano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di impresa e, fatti salvi i procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'amministrazione, in caso di istruttoria con esito positivo, rilasciano dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività.

21/7/17
Sb. Lepore

A.O.O.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI*

Relazione descrittiva

L'emendamento è volto a consentire all'imprenditore la libertà di rivolgersi alle Agenzie per le imprese per l'accertamento del possesso dei requisiti qualificanti artigiana.

Tali soggetti sono espressamente previsti da norme statali.

L'articolo 38 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede espressamente che l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati, «Agenzie per le imprese».

Alla stessa maniera, l'articolo 25 del decreto legislativo n. 59/2010, di recepimento della Direttiva Servizi, prevede che i prestatori di servizi presentano le domande necessari per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi ai soggetti privati accreditati tanto quanto allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Entrambe le norme prevedono che tali soggetti rilascino una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività, ponendosi come valido sportello alternativo a quello pubblico ma più veloce e non imbrigliato dalla burocrazia.

Prevedere le Agenzie per le imprese nella normativa regionale attua un diritto degli imprenditori garantendo nello stesso tempo autenticità nell'accertamento dei requisiti per l'esercizio dell'impresa.

Relazione Finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

*Segue
H.O.S*

*Il Consigliere regionale
Ari Luigi Bosco*

[Signature]
[Signature]



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI
Il Presidente

EMENDAMENTO
AL DISEGNO DI LEGGE “REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO -
LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017” - REG. GEN. N. 433

ARTICOLO AGGIUNTIVO
(Rinunciabilità degli assegni vitalizi e di reversibilità)

Al testo del Disegno di Legge Reg. Gen. N. 433 è aggiunto il seguente articolo:

1. *Dopo l'art. 17 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) è aggiunto il seguente:*

“ART. 17-bis
(Rinunciabilità degli assegni vitalizi e di reversibilità)

1. I titolari dell'assegno vitalizio di cui all'art. 11 ed i titolari di assegno di reversibilità di cui all'art. 21, hanno facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, all'assegno loro spettante, nonché hanno la facoltà di restituire in tutto o in parte quanto già percepito. Eventuale rinuncia o restituzione deve essere formalizzata con nota scritta da inviare al Presidente del Consiglio regionale o, per i vitalizi spettanti agli ex-assessori, al Presidente della Giunta regionale. I risparmi di spesa e le entrate derivanti dall'attuazione del presente comma sono destinati ad incrementare gli interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia di cui alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-2019.”.

Con la presente proposta si intende dare l'opportunità – altrimenti non realizzabile - ai titolari di vitalizio, diretto o indiretto, di rinunciare o restituire, in tutto o in parte l'assegno a loro spettante.

I risparmi di spesa e le entrate derivanti dall'attuazione del presente comma sono destinati ad incrementare gli interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia di cui alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-2019.

M.O.2

Francesco Emilio Borrelli



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI
Il Presidente

EMENDAMENTO
AL DISEGNO DI LEGGE “REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO -
LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017” - REG. GEN. N. 433

ARTICOLO AGGIUNTIVO
(Divieto di cumulo dell'assegno vitalizio e dell'assegno di reversibilità)

Al testo del Disegno di Legge Reg. Gen. N. 433 è aggiunto il seguente articolo:

ARTICOLO ...

“1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 5 giugno 1996, a. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) è aggiunto il seguente:

“Art. 10 bis
(Divieto di cumulo dell'assegno vitalizio e dell'assegno di reversibilità)

1. L'assegno vitalizio diretto o l'assegno di reversibilità, di cui ai successivi articoli 11 e 21, non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.”

RELAZIONE

L'emendamento introduce il divieto di cumulo dell'assegno vitalizio o di reversibilità per i soggetti titolari di analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione,

Dall'attuazione della norma non derivano nuove o minori spese a carico del Bilancio regionale.

Francesco Emilio Borrelli

11.0.3



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

Dopo l'articolo ~~8~~ inserire il seguente:

11

"Art. ~~11~~ bis

Misure di semplificazione in materia di assegni vitalizi

1. Ai fini della riduzione dei costi della politica, del contenimento della spesa pubblica e della garanzia del principio di buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione, per i Consiglieri regionali cessati dal mandato e per gli altri aventi diritto, in carica fino alla IX legislatura, l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 è aumentata e parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego. Tale disciplina si applica anche agli aventi diritto che non hanno ancora percepito, ancorché richiesto o sospeso, l'assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e per il triennio successivo, gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 18.000,00, sono ridotti, secondo criteri di progressività, con le modalità di cui all'allegato A.
3. A far tempo dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio, la riduzione prevista dal comma 2 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio e ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.
4. Quanto previsto al comma 2 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell'assegno vitalizio indiretto, in caso di decesso del Consigliere, limitatamente agli assegni vitalizi in caso di decesso del consigliere, limitatamente agli assegni vitalizi indiretti dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 24.000,00, secondo quanto previsto dall'allegato A.
5. L'assegno vitalizio diretto o indiretto non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.
6. Il soggetto avente diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio da parte della Regione Campania, al momento della presentazione della relativa domanda, produce al Presidente del Consiglio regionale dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante che

Al. O. 4

R



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

non beneficia di altri analoghi istituti previsti in conseguenza dell'aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione. In assenza di tale dichiarazione la domanda è irricevibile. I termini per la corresponsione dell'assegno vitalizio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il soggetto ha presentato la dichiarazione. Se a seguito dei controlli effettuati dal settore competente del Consiglio regionale risultano dichiarazioni non veritiere, il settore provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

7. Il soggetto che percepisce l'assegno vitalizio della Regione Campania il quale, dopo la dichiarazione di cui al comma 6, acquisisce il diritto a percepire altri analoghi istituti in conseguenza dell'aver espletato il mandato di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o assessore di altra Regione, ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale cessa dalla data in cui il soggetto inizia a percepire altri analoghi istituti. È fatto salvo quanto previsto dal comma 11.
8. Nel caso di mancata comunicazione, se il settore competente del Consiglio regionale accerta la fruizione dell'assegno vitalizio della Regione Campania e di altri analoghi istituti, si provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
9. Il soggetto che ancora non percepisce l'assegno vitalizio della Regione Campania, al momento in cui inizia a percepire altro analogo istituto previsto in conseguenza dell'aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione, lo comunica tempestivamente al Presidente del Consiglio regionale presentando contestuale domanda per la restituzione dei contributi versati senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento.
10. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge percepiscono l'assegno vitalizio della Regione Campania e altro analogo istituto, perdono il diritto all'erogazione del medesimo. Il settore competente del Consiglio regionale accerta la fruizione di altri analoghi istituti, disponendo la cessazione dell'erogazione dell'assegno vitalizio della Regione Campania dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Il soggetto che ha versato contributi per un importo superiore al totale lordo degli assegni vitalizi percepiti, presenta domanda per la

segue 11.0.4

ve



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

restituzione della quota pari alla differenza tra contributi versati e assegno vitalizio già percepito al lordo delle ritenute di legge, senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento. Se per taluni anni l'importo versato è stato unitario per la maturazione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, per determinare l'importo da restituire, si considera la percentuale media che il soggetto ha versato come contribuzione per la maturazione dell'assegno vitalizio per gli altri anni da considerare nel medesimo periodo di riferimento. La restituzione di detti importi avviene entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda.

12. I risparmi di spesa determinati dall'applicazione della presente disposizione confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali, deliberate dal Consiglio regionale.
13. La legge regionale n. 13 del 1996 è così modificata:
 - a) all'articolo 11, comma 1, le parole: "o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art° 15 della presente legge" sono soppresse;
 - b) l'articolo 15 è abrogato;
 - c) al comma 4 dell'articolo 16, dopo le parole: "Consiglio regionale" sono inserite le seguenti: "nonché assessore regionale o se ricopre incarichi remunerati presso enti o società pubbliche o partecipate dalla pubblica amministrazione, fatta salva la rinuncia alla remunerazione derivante dall'incarico."

Relazione descrittiva

L'emendamento introduce misure in tema di assegni vitalizi con l'obiettivo di accelerare la modifica dell'ordinamento regionale nel quadro di un adeguamento alle direttive impartite dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome e che vedono la Campania in notevole ritardo rispetto a quanto già fatto dalle altre Regioni.

In particolare, l'emendamento dispone l'innalzamento prevede l'innalzamento dell'età per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio per gli aventi diritto in carica fino alla IX legislatura. La scelta, mutuata da quanto fatto da altre regioni (v. Lombardia, legge regionale 1° ottobre 2014, n. 25, articolo 2) è stata quella di stabilire che l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, sia aumentata e parificata a quella prevista dalla

Segue 11.0.4

VE



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

normativa nazionale vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego.

L'emendamento stabilisce inoltre la riduzione degli assegni vitalizi, per un triennio a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge, di ammontare parametrato a scaglioni (allegato A) secondo criteri di progressività per soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 18.000,00.

L'emendamento disciplina altresì il divieto di cumulo dell'assegno vitalizio erogato dalla Regione Campania con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione. Al pari di quanto fatto da altre regioni (v. Toscana, legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3, come modificata dalla legge regionale 10 dicembre 2015, n. 74), l'emendamento detta disposizioni attuative che regolano le modalità operative correlate al predetto divieto di cumulo.

In fine, l'emendamento prevede obblighi di trasparenza consistenti nella pubblicazione dei nominativi dei soggetti che percepiscono l'assegno vitalizio, anche indiretto, e la misura delle somme a tal fine erogate, sul sito istituzionale del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza, nonché l'abrogazione delle norme della legge regionale n. 13/1996 sulla contribuzione volontaria per il raggiungimento del minimo di contributi versati dai Consiglieri che non hanno maturato il requisito e la sospensione del vitalizio regionale anche per gli incarichi di assessore regionale o per coloro i quali ricoprano incarichi remunerati presso enti o società pubbliche o partecipate dalla pubblica amministrazione, fatta salva la rinuncia alla remunerazione derivante dall'incarico.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento stabilisce che i risparmi di spesa determinati dall'applicazione della presente legge confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali, deliberate dal Consiglio regionale. L'emendamento reca considerevoli risparmi di spesa per il bilancio regionale. Allo stato attuale la Regione Campania eroga 184 vitalizi per un totale annuo di euro 9.047.324,28 (mensile = 753.943,69).

Tre elementi di riduzione influiscono sul dato complessivo sopra considerato:

- A. innalzamento età anagrafica;
- B. riduzione percentuale a scaglioni;
- C. divieto di cumulo.

Il parametro A è stimabile poiché a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli aventi diritto che non hanno ancora maturato i requisiti vedono slittare in avanti l'età anagrafica minima per il conseguimento dell'assegno (6 anni). La stima del risparmio complessivo è pari a 15.920.856,00 da oggi al 2040 (circa 20 anni - data stimata di esaurimento del dato).

Si ricava un'elaborazione che mostra un risparmio annuo pari a euro 796.042,80 (mensile = € 66.336,90).

segue 11.0.4

VR



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

Il parametro B è stimato sui vitalizi in erogazione sul campione relativo ai Consiglieri non destinatari di altri vitalizi. Gli scaglioni prescelti – individuati su proiezioni idonee al quadro dei vitalizi in erogazione in Campania – consegnano un risparmio medio annuo pari a euro 1.316.763,24 (mensile = 109.730,27 e per il triennio di riferimento pari a euro 4.306.403,74) e in proiezione sui 20 anni pari a euro 26.335.260,00.

Il parametro C, stimato in misura potenziale al netto delle possibilità di optare per vitalizi regionali in luogo di altri analoghi istituti di entità minore (n. 26 Consiglieri), consente un risparmio di euro € 1.362.314,40 annui (mensile = € 113.526,20) che, considerando un'aspettativa di vita media degli ex consiglieri regionali destinatari di altri vitalizi di anni 20, ammonta complessivamente a euro 27.246.280,00.

In definitiva, si passerebbe da una spesa attuale annua di euro 9.047.324,28 a una spesa di euro 5.572.203,84 con un risparmio complessivo annuo di euro 3.475.120,44 (risparmio mensile pari a euro 289.593,37).

Il vitalizio medio per Consigliere scenderebbe in base alle fasce da euro 7.000,00 a euro 5.642,00; da 4.000,00 a 3.478,00 e da 2.500,00 a 2.112,00.

Si riporta, in fine, la stima del mancato risparmio relativo alle annualità 2015-2016 per la componente riduzione per le quali la Regione – pur avendo la possibilità di regolare la materia – non è intervenuta e che ammonta a circa 2 milioni di euro annui.

Quanto alla componente "innalzamento età anagrafica" si consideri che nel biennio 2015-2016 si è iniziato a erogare 24 vitalizi per un ammontare di mancato risparmio pari a euro 4.962.240,00 ($24 \times 34.460,00 \times 6$ anni).

Altri possibili risparmi possono derivare dall'applicazione dell'estensione di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c).

Tali risparmi, derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio anche ad altri soggetti aggiuntivi non previsti nell'originario articolo 16 della legge regionale n. 13 del 1996, non sono quantificabili in termini reali.

segue all. O. 4



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

Allegato A

VITALIZIO DIRETTO

vitalizio diretto mensile (per scaglioni)	aliquota (per scaglioni)	riduzione dei vitalizi intermedi compresi negli scaglioni
fino a euro 1.500,00	5,00%	5,00% sull'intero importo
oltre euro 1.500,00 e fino a euro 2.500,00	8,00%	euro 75,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 1.500,00
oltre euro 2.500,00 e fino a euro 3.500,00	10,00%	euro 155,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.500,00
oltre euro 3.500,00 e fino a euro 4.500,00	14,00%	euro 255,00 + 14,00% su vitalizio parte eccedente euro 3.500,00
oltre euro 4.500,00	16,00%	euro 395,00 + 16,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.500,00

VITALIZIO INDIRETTO

vitalizio indiretto mensile (per scaglioni)	aliquota (per scaglioni)	riduzione dei vitalizi intermedi compresi negli scaglioni
fino a euro 2.000,00	5,00%	5,00% sull'intero importo
oltre euro 2.000,00 e fino a euro 2.500,00	8,00%	euro 100,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.000,00
oltre euro 2.500,00 e fino a euro 3.500,00	10,00%	euro 140,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.500,00
oltre euro 3.500,00 e fino a euro 4.500,00	14,00%	euro 240,00 + 14,00% su vitalizio parte eccedente euro 3.500,00
oltre euro 4.500,00	16,00%	euro 380,00 + 16,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.500,00

segue
11.0.4

12



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

Dopo l'articolo ~~5~~ inserire il seguente:

11

11
"Art. ~~5~~ bis

Innalzamento dell'età per l'assegno vitalizio

1. Ai fini della riduzione dei costi della politica, del contenimento della spesa pubblica e della garanzia del principio di buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione, per i Consiglieri regionali cessati dal mandato e per gli altri aventi diritto, in carica fino alla IX legislatura, l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 è aumentata e parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego. Tale disciplina si applica anche agli aventi diritto che non hanno ancora percepito, ancorché richiesto o sospeso, l'assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I risparmi di spesa determinati dall'applicazione della presente disposizione confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali, deliberate dal Consiglio regionale."

Relazione descrittiva

L'emendamento introduce misure in tema di assegni vitalizi con l'obiettivo di accelerare la modifica dell'ordinamento regionale nel quadro di un adeguamento alle direttive impartite dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome e che vedono la Campania in notevole ritardo rispetto a quanto già fatto dalle altre Regioni. L'emendamento dispone l'innalzamento prevede l'innalzamento dell'età per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio per gli aventi diritto in carica fino alla IX legislatura. La scelta, mutuata da quanto fatto da altre regioni (v. Lombardia, legge regionale 1° ottobre 2014, n. 25, articolo 2) è stata quella di stabilire che l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, sia aumentata e parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego.

Relazione tecnico-finanziaria

Il risparmio è stimabile poiché a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli aventi diritto che non hanno ancora maturato i requisiti vedono slittare in avanti l'età anagrafica minima per il conseguimento dell'assegno (6 anni). La stima del risparmio complessivo è pari a 15.920.856,00 da oggi al 2040 (circa 20 anni – data stimata di esaurimento del dato). Si ricava un'elaborazione che mostra un risparmio annuo pari a euro 796.042,80 (mensile = € 66.336,90).

11.0.5

ve



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

Dopo l'articolo ~~5~~ inserire il seguente:

11

11
"Art. ~~5~~ bis

Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio

1. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e per il triennio successivo, gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 18.000,00, sono ridotti, secondo criteri di progressività, con le modalità di cui all'allegato A.
2. A far tempo dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio, la riduzione prevista dal comma 2 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio e ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.
3. Quanto previsto al comma 2 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell'assegno vitalizio indiretto, in caso di decesso del Consigliere, limitatamente agli assegni vitalizi in caso di decesso del consigliere, limitatamente agli assegni vitalizi indiretti dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 24.000,00, secondo quanto previsto dall'allegato A.
4. I risparmi di spesa determinati dall'applicazione della presente disposizione confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali, deliberate dal Consiglio regionale."

Relazione descrittiva

L'emendamento stabilisce la riduzione degli assegni vitalizi, per un triennio a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge, di ammontare parametrato a scaglioni (allegato A) secondo criteri di progressività per soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 18.000,00.

Relazione tecnico-finanziaria

La stima è sui vitalizi in erogazione sul campione relativo ai Consiglieri non destinatari di altri vitalizi. Gli scaglioni prescelti – individuati su proiezioni idonee al quadro dei vitalizi in erogazione in Campania – consegnano un risparmio medio annuo pari a euro 1.316.763,24 (mensile = 109.730,27 e per il triennio di riferimento pari a euro 4.306.403,74) e in proiezione sui 20 anni pari a euro 26.335.260,00.

11.0.6

100

100



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

Allegato A

VITALIZIO DIRETTO

vitalizio diretto mensile (per scaglioni)	aliquota (per scaglioni)	riduzione dei vitalizi intermedi compresi negli scaglioni
fino a euro 1.500,00	5,00%	5,00% sull'intero importo
oltre euro 1.500,00 e fino a euro 2.500,00	8,00%	euro 75,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 1.500,00
oltre euro 2.500,00 e fino a euro 3.500,00	10,00%	euro 155,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.500,00
oltre euro 3.500,00 e fino a euro 4.500,00	14,00%	euro 255,00 + 14,00% su vitalizio parte eccedente euro 3.500,00
oltre euro 4.500,00	16,00%	euro 395,00 + 16,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.500,00

VITALIZIO INDIRETTO

vitalizio indiretto mensile (per scaglioni)	aliquota (per scaglioni)	riduzione dei vitalizi intermedi compresi negli scaglioni
fino a euro 2.000,00	5,00%	5,00% sull'intero importo
oltre euro 2.000,00 e fino a euro 2.500,00	8,00%	euro 100,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.000,00
oltre euro 2.500,00 e fino a euro 3.500,00	10,00%	euro 140,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.500,00
oltre euro 3.500,00 e fino a euro 4.500,00	14,00%	euro 240,00 + 14,00% su vitalizio parte eccedente euro 3.500,00
oltre euro 4.500,00	16,00%	euro 380,00 + 16,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.500,00

segue
11.0.6

K



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

Dopo l'articolo ¹¹~~5~~ inserire il seguente:

¹¹~~Art. 5~~ bis

Divieto di cumulo degli assegni vitalizi

1. L'assegno vitalizio diretto o indiretto non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.
2. Il soggetto avente diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio da parte della Regione Campania, al momento della presentazione della relativa domanda, produce al Presidente del Consiglio regionale dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante che non beneficia di altri analoghi istituti previsti in conseguenza dell'aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.
3. In assenza di tale dichiarazione la domanda è irricevibile.
4. I termini per la corresponsione dell'assegno vitalizio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il soggetto ha presentato la dichiarazione.
5. Se a seguito dei controlli effettuati dal settore competente del Consiglio regionale risultano dichiarazioni non veritiere, il settore provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
6. Il soggetto che percepisce l'assegno vitalizio della Regione Campania il quale, dopo la dichiarazione di cui al comma 2, acquisisce il diritto a percepire altri analoghi istituti in conseguenza dell'aver espletato il mandato di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o assessore di altra Regione, ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
7. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale cessa dalla data in cui il soggetto inizia a percepire altri analoghi istituti.
8. È fatto salvo quanto previsto dai commi 13 e 14.
9. Nel caso di mancata comunicazione, se il settore competente del Consiglio regionale accerta la fruizione dell'assegno vitalizio della Regione Campania e di altri analoghi istituti, si provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
10. Il soggetto che ancora non percepisce l'assegno vitalizio della Regione Campania, al momento in cui inizia a percepire altro analogo istituto

11.0.7

ke



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

previsto in conseguenza dell'aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione, lo comunica tempestivamente al Presidente del Consiglio regionale presentando contestuale domanda per la restituzione dei contributi versati senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento.

11. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge percepiscono l'assegno vitalizio della Regione Campania e altro analogo istituto, perdono il diritto all'erogazione del medesimo.
12. Il settore competente del Consiglio regionale accerta la fruizione di altri analoghi istituti, disponendo la cessazione dell'erogazione dell'assegno vitalizio della Regione Campania dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Il soggetto che ha versato contributi per un importo superiore al totale lordo degli assegni vitalizi percepiti, presenta domanda per la restituzione della quota pari alla differenza tra contributi versati e assegno vitalizio già percepito al lordo delle ritenute di legge, senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento.
14. Se per taluni anni l'importo versato è stato unitario per la maturazione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, per determinare l'importo da restituire, si considera la percentuale media che il soggetto ha versato come contribuzione per la maturazione dell'assegno vitalizio per gli altri anni da considerare nel medesimo periodo di riferimento. La restituzione di detti importi avviene entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda.
15. I risparmi di spesa determinati dall'applicazione della presente disposizione confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali, deliberate dal Consiglio regionale."

Relazione descrittiva

L'emendamento disciplina il divieto di cumulo dell'assegno vitalizio erogato dalla Regione Campania con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione. Al pari di quanto fatto da altre regioni (v. Toscana, legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3, come modificata dalla legge regionale 10 dicembre 2015, n. 74), l'emendamento detta disposizioni attuative che regolano le modalità operative correlate al predetto divieto di cumulo.

Sege 11.0.7

✓



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" – REG. GEN. 433

Relazione tecnico-finanziaria

Il parametro C, stimato in misura potenziale al netto delle possibilità di optare per vitalizi regionali in luogo di altri analoghi istituti di entità minore (n. 26 Consiglieri), consente un risparmio di euro € 1.362.314,40 annui (mensile = € 113.526,20) che, considerando un'aspettativa di vita media degli ex consiglieri regionali destinatari di altri vitalizi di anni 20, ammonta complessivamente a euro 27.246.280,00.

[Handwritten signature]

segue 11.0.7



Consiglio Regionale della Campania

**Ddl <<Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di Semplificazione 2017>>
Reg. Gen. 433***

Emendamento all'art 1, comma 1)

Eliminare lettera c)

RELAZIONE

L'emendamento conferma il sostegno ai cittadini colpiti da calamità, così come rappresentato nella Legge regionale n. 12 del 22 maggio 2017.

RELAZIONE FINANZIARIA

Trattandosi di una sospensione per 12 mesi, il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.



Dot. Flora Beneduce

Avv.to Gianpiero Zinzi

